Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0543(COD)

13.4.2026

EMENDAMENTI
180 - 398

Progetto di relazione
Christian Ehler
(PE785.237v02-00)

Istituzione del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e definizione delle norme di partecipazione e diffusione, e abrogazione del regolamento (UE) 2021/695

Proposta di regolamento
(COM(2025)0543 – 2025/0543(COD))

Emendamento 180
Sandro Ruotolo, Saskia Bricmont, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Hannah Neumann, Brando Benifei, Alessandro Zan, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visto il regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media),

Or. en

Emendamento 181
Sandro Ruotolo, Saskia Bricmont, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Hannah Neumann, Brando Benifei, Alessandro Zan, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la raccomandazione del Parlamento europeo del 15 giugno 2023 destinata al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti,

Or. en

Emendamento 182
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András Gyürk, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche ***rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i*** ricercatori, ***le*** conoscenze scientifiche e ***le*** tecnologie ***circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria***, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione***, che in ultima istanza mirano a*** promuovere ***la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli***.	(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche ***e la sua competitività migliorando le condizioni per la circolazione dei*** ricercatori, ***delle*** conoscenze scientifiche e ***delle*** tecnologie***, anche all'interno del suo ecosistema industriale***, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione ***e dei suoi Stati membri, al fine di rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche dell'Europa e consentire all'Unione di conseguire la ripresa tecnologica nei settori in cui è in ritardo rispetto ai suoi concorrenti globali. Il programma dovrebbe rafforzare le sinergie tra la ricerca e l'industria, garantire una progressione più chiara tra i livelli di preparazione tecnologica e consentire percorsi più rapidi ed efficienti dalla ricerca al mercato, riducendo nel contempo la duplicazione e la frammentazione tra gli strumenti. Dovrebbe inoltre*** promuovere ***un coinvolgimento più strutturato dell'industria nella definizione e nell'attuazione delle priorità, rafforzando in tal modo la pertinenza, la scalabilità e l'impatto delle azioni di ricerca e innovazione. Basandosi su solide basi per una politica di ricerca e innovazione più forte e coerente, il programma dovrebbe fornire un'autentica addizionalità accelerando i cicli di innovazione, rafforzando la leadership industriale e garantendo che gli investimenti si traducano in benefici economici, tecnologici e sociali tangibili per l'Unione e i suoi Stati membri***.

Or. en

Emendamento 183
Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, ***i valori dell'Unione e*** il benessere dei suoi popoli.	(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività ***e resilienza***, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, ***la crescita della produttività a lungo termine,*** il benessere dei suoi popoli ***e i valori dell'Unione***. ***L'UE deve promuovere le condizioni adeguate affinché in tutti i suoi territori emerga una R&I orientata all'eccellenza, che contribuisca alla coesione economica, sociale e territoriale, in modo che nessuna persona, comunità o regione sia lasciata indietro.***

Or. en

Emendamento 184
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Borys Budka

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente ***e di***	(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) ***e l'intero ecosistema europeo della ricerca e dell'innovazione, garantendo l'equilibrio***

favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli.	***geografico tra i territori e le regioni dell'Unione e rafforzando il mercato unico europeo della R&I,*** nel quale i ricercatori***, gli innovatori***, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente***, potenziando la competitività dell'UE e favorendo*** lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere ***la sicurezza e*** la pace, ***la democrazia,*** i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli.

Or. en

Emendamento 185
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli.	(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli. ***Dovrebbe inoltre promuovere una partecipazione ampia e geograficamente equilibrata dei ricercatori e delle organizzazioni di tutte le regioni dell'Unione, comprese quelle con sistemi di ricerca e innovazione meno sviluppati.***

Or. en

Emendamento 186
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente ***e di favorire*** lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli.	(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, ***gli innovatori,*** le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente***, favorendo*** lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, ***la democrazia,*** i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli. ***In tale contesto, l'ulteriore sviluppo del SER dovrebbe contribuire all'effettiva attuazione della "quinta libertà" verso un mercato unico completo ed efficiente per la R&I.***

Or. en

Emendamento 187
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i	(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i

ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente ***e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria***, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli.	ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli.

Or. en

Emendamento 188
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli.	(1) Rientra tra gli obiettivi dell'Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche ***e l'eccellenza*** rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli.

Or. en

Emendamento 189
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'Unione si trova ad affrontare persistenti debolezze trasversali nel suo sistema di ricerca e innovazione, in particolare il sottoutilizzo del suo ecosistema di ricerca e innovazione, investimenti privati insufficienti, difficoltà nel trasformare l'eccellenza scientifica in innovazione commerciabile, la valorizzazione disomogenea delle conoscenze, le lacune in termini di scale-up e venture capital, la fuga di cervelli e le persistenti disparità nei risultati della ricerca e dell'innovazione tra le regioni, che limitano la circolazione delle conoscenze, dei talenti e delle tecnologie all'interno dello Spazio europeo della ricerca[1 bis]. Al tempo stesso, l'Unione continua a registrare ritardi in una serie di tecnologie strategiche e settori di ricerca, in particolare nelle tecnologie digitali e in altre tecnologie trasversali quali l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose, la blockchain e la cibersicurezza, nonché in settori ad alta intensità di ricerca e sviluppo, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la sanità, i semiconduttori avanzati, le biotecnologie, le tecnologie spaziali, i materiali avanzati, le batterie, le materie prime critiche, le tecnologie di difesa e a duplice uso, pur rimanendo esposta alle vulnerabilità della catena di approvvigionamento e alle dipendenze estere che richiedono un approccio politico più forte, coordinato e adeguato alle esigenze future. I dati sulla produzione scientifica mondiale mostrano che la quota dell'Unione delle pubblicazioni scientifiche totali e altamente citate è diminuita negli ultimi due decenni, collocandosi dietro la Cina e gli Stati Uniti, e che la Cina ha superato entrambi in termini di volume complessivo delle pubblicazioni, migliorando costantemente l'impatto delle citazioni. L'Unione rimane seconda in diversi settori importanti quali la salute,

l'ambiente, i trasporti e l'agricoltura e mostra punti di forza in settori quali le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la chimica alimentare e le tecnologie legate al clima. Tuttavia, anche la sua quota di domande di brevetto a livello mondiale è diminuita e si colloca dietro ai concorrenti in settori chiave della tecnologia digitale come i semiconduttori, le tecnologie informatiche e le comunicazioni digitali, che ci si attende guideranno la crescita futura.

[1 bis] ***Commissione europea: Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, "Science, research and innovation performance of the EU, 2024 – A competitive Europe for a sustainable future" (Risultati della scienza, della ricerca e dell'innovazione dell'UE, 2024 – Un'Europa competitiva per un futuro sostenibile), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2777/965670 .***

Or. en

Emendamento 190
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. Tali valori non sono limitati alla sola Unione; costituiscono il fondamento sulla base del quale l'Unione dialoga con il resto del

mondo, come indicato nell'articolo 21 TUE, che impone che l'azione esterna dell'Unione sia guidata dai principi che ne hanno ispirato la creazione. Il programma è inoltre uno strumento fondamentale della diplomazia scientifica dell'Unione, attraverso il quale l'Unione crea ponti con i partner di tutto il mondo, promuove la libera circolazione delle conoscenze e dei ricercatori e proietta i suoi valori sulla scena mondiale. L'apertura alla collaborazione internazionale non è quindi solo una caratteristica del programma, ma un obiettivo strategico a sé stante.

Or. en

Emendamento 191
Eszter Lakos

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) In questo spirito, la ricerca e l'innovazione nelle fasi iniziali dovrebbero continuare a basarsi principalmente su un approccio dal basso verso l'alto ed essere guidate principalmente dal carattere civile del programma. Tuttavia, a causa dell'instabilità del panorama geopolitico, del carattere evolutivo delle minacce alla sicurezza e della sempre più frequente possibilità che si verifichino ricadute delle tecnologie civili nel settore della difesa, è essenziale consentire che le attività dotate di potenziale a duplice uso possano essere finanziate nell'ambito del presente programma. Qualora le azioni dimostrino un percorso credibile verso l'applicazione nel settore della difesa, l'applicazione e l'industrializzazione di tali risultati sono sostenute nell'ambito di strumenti dell'Unione concepiti per queste finalità,

conformemente alle condizioni specifiche dei regolamenti pertinenti, in particolare il regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività].

Or. en

Emendamento 192
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) L'intelligenza artificiale costituisce una tecnologia trasversale fondamentale per rafforzare la capacità scientifica, tecnologica e di innovazione dell'Unione e richiede pertanto un'attenzione strategica e coordinata a livello dell'Unione. Come stabilito dalla Commissione europea – Strategia europea per l'intelligenza artificiale nella scienza – RAISE[1 ter], accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte degli scienziati europei in tutte le discipline e sviluppare modelli scientifici europei di punta in materia di IA è essenziale per migliorare la qualità, la produttività e l'impatto della ricerca. Tale strategia propone l'istituzione di RAISE come istituto europeo virtuale che mette in comune e coordina le risorse essenziali, tra cui capacità informatiche, dati, eccellenza, talenti e finanziamenti, in tutta l'Unione, negli Stati membri e tra i portatori di interessi privati, e persegue obiettivi complementari quali promuovere la ricerca all'avanguardia nell'IA e incentivarne l'adozione nella scienza, anche attraverso reti di dottorato, l'accesso dedicato alle infrastrutture informatiche dell'IA e il sostegno a progetti di ricerca e start-up basati sull'IA. Promuove inoltre un approccio europeo coordinato all'intelligenza

artificiale nella scienza come mezzo per rafforzare la competitività, colmare il divario di innovazione e rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa. Prevede inoltre lo sviluppo e la diffusione su vasta scala di infrastrutture tecnologiche, tra cui fabbriche di IA, gigafabbriche e una maggiore capacità di cloud e centri di dati, per sostenere ricercatori, innovatori e start-up, unitamente ad azioni volte ad agevolare gli investimenti privati e quadri sicuri per la condivisione dei dati, promuovendo in tal modo l'innovazione e accelerando la diffusione dell'intelligenza artificiale.

[1 ter] ***COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO, Una strategia europea per l'intelligenza artificiale nella scienza: aprire la strada alla risorsa per la scienza dell'IA in Europa (RAISE) (COM(2025) 724 final), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52025DC0724***
.

Or. en

Emendamento 193
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Accelerare la ricerca e l'innovazione in ambito spaziale rafforza la competitività globale e l'autonomia strategica dell'Unione nel settore spaziale alla luce dei rapidi progressi tecnologici e della crescente concorrenza internazionale, in particolare in settori quali il trasporto spaziale, le

telecomunicazioni, le soluzioni cloud satellitari e i settori emergenti, tra cui la manutenzione in orbita, la robotica, l'intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche[1 quater]. Gli sviluppi trasformativi, compresi i veicoli di lancio riutilizzabili e per carichi pesanti, le mega-costellazioni satellitari di grandi dimensioni e i cicli di vita dei satelliti più brevi, richiedono un'innovazione continua nella produzione, nella diffusione e nelle capacità di sostituzione. Tale sforzo si basa anche su quadri collaborativi rafforzati e sulla messa in comune di risorse tra autorità pubbliche, agenzie, mondo accademico, organizzazioni di ricerca e industria, nonché su programmi rafforzati di sviluppo delle competenze e di istruzione superiore nel settore delle tecnologie spaziali. Sostiene l'emergere di future economie orbitali e nello spazio, tra cui la manutenzione dei satelliti, la rimozione dei detriti, l'assemblaggio e la produzione nello spazio, le infrastrutture di dati spaziali e le attività di estrazione delle risorse spaziali come l'estrazione spaziale e l'utilizzo di risorse extraterrestri, contribuendo in tal modo alla leadership tecnologica, alla resilienza industriale e alla competitività a lungo termine dell'Europa. Allo stesso tempo, dovrebbe essere posta maggiore enfasi sulla diffusione sul mercato di tecnologie dirompenti, tra cui infrastrutture digitali avanzate, intelligenza artificiale, apprendimento automatico, tecnologie quantistiche, blockchain, tecnologie di connettività come il 5G e il 6G, applicazioni dell'internet delle cose, capacità di lancio e soluzioni di produzione avanzate, nonché gemelli digitali e strumenti di modellazione per la progettazione e la produzione di veicoli spaziali. Sbloccare il potenziale di innovazione dell'Europa in tutti gli Stati membri, promuovere sinergie tra lo spazio, la difesa e altri ecosistemi industriali e combinare iniziative mirate

dall'alto verso il basso con strumenti aperti dal basso verso l'alto, tra cui sovvenzioni, investimenti, appalti e finanziamenti basati su premi, in cooperazione con partner pubblici e privati, rafforza ulteriormente la capacità di innovazione dell'Unione.

[1 quater] ***COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, Una visione per l'economia spaziale europea (COM(2025) 0336 final) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52025DC0336.***

Or. en

Emendamento 194
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) Il programma quadro dovrebbe basarsi su un approccio globale per consolidare l'eccellenza dell'Europa nella scienza quantistica e sostenerne la trasformazione industriale attraverso azioni coordinate di ricerca e innovazione nell'ambito delle tecnologie quantistiche informatiche, di comunicazione e di telerilevamento[1 quinquies]. Dovrebbe sviluppare infrastrutture quantistiche sostenibili e scalabili, comprese linee pilota, strumenti di progettazione, sistemi di telerilevamento distribuiti e strutture dedicate come le infrastrutture di informatica quantistica e di telerilevamento, al fine di sostenere la

produzione, la prototipazione e la diffusione industriale. Dovrebbe inoltre guidare la trasformazione dei progressi scientifici in applicazioni reali in settori pubblici e industriali chiave, coprendo l'intero percorso dalla ricerca di laboratorio alla fabbricazione industriale e alla diffusione sul mercato, rafforzando nel contempo la protezione della proprietà intellettuale e collegando le start-up in ambito quantistico con l'industria europea per costruire un ecosistema resiliente. Allo stesso tempo, dovrebbe promuovere lo sviluppo di una forza lavoro in ambito quantistico diversificata e di livello mondiale attraverso programmi coordinati di istruzione e formazione, programmi di mobilità e iniziative di borse di studio volte ad attrarre e trattenere talenti a livello mondiale. Dovrebbe inoltre sostenere iniziative orientate alla missione, come le grandi sfide quantistiche, che riuniscono gli organismi di ricerca, l'industria e gli attori pubblici per affrontare gli obiettivi tecnologici strategici, rafforzando in tal modo la leadership tecnologica, la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa nelle tecnologie quantistiche.

1 quinquies ***COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Strategia per un'Europa quantistica: un'Europa quantistica in un mondo che cambia (COM(2025) 363 final) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52025DC0363***
.

Or. en

Emendamento 195
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento

Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 sexies) Pur riconoscendo che le scienze sociali e umane possono contribuire al panorama europeo della ricerca, le priorità dell'Unione e degli Stati membri sono principalmente determinate dalla scienza, dalla tecnologia, dall'ingegneria e dalla matematica, alla luce delle persistenti carenze di competenze e delle crescenti esigenze del mercato del lavoro in settori strategici. In tale contesto, una forza lavoro altamente qualificata costituisce la spina dorsale dell'economia europea e richiede il rafforzamento del capitale umano, delle competenze e dei sistemi di istruzione quali fattori chiave di produttività, innovazione e competitività, con particolare attenzione alle competenze STEM, all'alfabetizzazione digitale e all'intelligenza artificiale, a una migliore valutazione delle competenze digitali e al miglioramento dell'attrattiva e della preparazione delle carriere dell'insegnamento e della ricerca nei settori STEM. Rafforzare l'istruzione STEM a tutti i livelli, compresa l'istruzione professionale, terziaria e di dottorato, attraverso programmi di studio modernizzati, metodi di insegnamento innovativi, percorsi professionali più mirati e una maggiore cooperazione tra gli erogatori di istruzione, gli organismi di ricerca e l'industria, è essenziale per costruire percorsi efficaci dall'istruzione all'innovazione, alle start-up e alle scale-up. Una strategia globale e inclusiva in materia di competenze dovrebbe promuovere legami più stretti tra gli ecosistemi dell'istruzione, della ricerca e dell'industria e sostenere la trasformazione delle idee in tecnologie predisposte per il mercato in settori quali l'intelligenza artificiale, i semiconduttori, le biotecnologie e le tecnologie pulite, garantendo in tal modo una forza lavoro

orientata al futuro in grado di sostenere la competitività a lungo termine dell'Unione[1 sexies].

[1 sexies] ***COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Piano strategico per l'istruzione STEM: competenze per la competitività e l'innovazione, (COM(2025) 89 final) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52025DC0089 , raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2026 sul capitale umano nell'Unione europea ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1687/oj.***

Or. en

Emendamento 196
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), ***avente come*** obiettivo di rafforzare ***la competitività***, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), ***con un carattere esclusivamente civile e incentrato principalmente sull'ambito civile, garantendo al contempo un'articolazione e sinergie adeguate con il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito nell'ambito del***

regolamento del Fondo europeo per la competitività, allo scopo di valorizzare ulteriormente e di sfruttare i risultati delle attività ai fini della difesa, con l'obiettivo di rafforzare ***l'eccellenza***, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica***, la sicurezza*** e la coesione sociale ***nel modo più efficiente possibile, evitando inutili duplicazioni, incoerenze e oneri amministrativi per ricercatori, innovatori e imprenditori. È pertanto opportuno garantire la piena complementarità tra il programma e il programma specifico sulla ricerca in materia di difesa, e l'attuazione di entrambi dovrebbe mirare a massimizzare i benefici delle loro attività per l'intera società.***

Or. en

Emendamento 197
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma")***, avente come obiettivo di*** rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma")***. Quest'ultimo dovrebbe contribuire a*** rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale***, nonché a sostenere la transizione verde e la trasformazione digitale, a potenziare l'autonomia strategica aperta, ad accelerare il trasferimento dei risultati della ricerca al mercato e alla società e a promuovere la collaborazione internazionale e lo sviluppo delle***

competenze nello Spazio europeo della ricerca.

Or. ro

Motivazione

È necessario accelerare il trasferimento dei risultati della ricerca al mercato e alla società e garantirne un'attuazione più tempestiva, nonché promuovere la collaborazione internazionale e lo sviluppo delle competenze nello Spazio europeo della ricerca.

Emendamento 198
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale ***e di sostenere la competitività dell'Unione promuovendo una cooperazione scientifica aperta e sicura che crei partenariati affidabili ed equi, in particolare con i paesi a basso e medio reddito, in linea con l'emergente quadro europeo per la diplomazia scientifica***.

Or. en

Motivazione

Il programma mira principalmente a promuovere l'eccellenza della ricerca in Europa, ma potrebbe svolgere un ruolo chiave nella promozione della libertà scientifica, sostenendo la collaborazione internazionale a livello mondiale, e rappresenta un'opportunità per sviluppare il soft power dell'UE nell'attuale contesto geopolitico.

Emendamento 199
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Borys Budka

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro ***autonomo*** di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare ***le capacità di ricerca e innovazione dell'Unione,*** la competitività***, la sicurezza***, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale ***in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni dell'Unione europea, nonché di promuovere una più ampia partecipazione, in particolare negli Stati membri con un livello di efficienza in materia di ricerca e innovazione più basso***.

Or. en

Emendamento 200
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo

dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale.	dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale ***e di sostenere la competitività dell'Unione promuovendo una cooperazione scientifica aperta e sicura che crei partenariati affidabili ed equi, in linea con l'emergente quadro europeo per la diplomazia scientifica***.

Or. en

Emendamento 201
Nikos Pappas, Jussi Saramo, Anthony Smith

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la ***competitività, la resilienza***, la sostenibilità, ***la leadership tecnologica e la coesione sociale***.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la ***coesione sociale***, la sostenibilità, ***l'eccellenza scientifica, l'autonomia strategica, la resilienza democratica e l'innovazione di interesse pubblico di alta qualità, garantendo nel contempo che la competitività rimanga subordinata agli obiettivi sociali, ambientali e territoriali***.

Or. en

Emendamento 202
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Raffaele Stancanelli, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare ***la ricerca fondamentale,*** la competitività, ***le università e gli istituti pubblici di ricerca, le attività intellettuali,*** la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale.

Or. en

Emendamento 203
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, ***la*** resilienza, la sostenibilità***, la leadership tecnologica*** e la coesione sociale.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la ***leadership scientifica e tecnologica e l'eccellenza dell'UE, la sua*** competitività, ***sicurezza,***

resilienza ***e sovranità***, la sostenibilità e la coesione sociale.

Or. en

Emendamento 204
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, ***la sostenibilità***, la leadership tecnologica e la coesione sociale.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione ***e dei suoi Stati membri*** nel campo dell'R&I, l'Unione***, insieme ai suoi Stati membri,*** dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, ***l'adeguamento alle esigenze future***, la leadership tecnologica e la coesione sociale.

Or. en

Emendamento 205
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella

ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità***, la leadership tecnologica*** e la coesione sociale.	ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare ***la leadership scientifica e tecnologica e l'eccellenza,*** la competitività, la resilienza, la sostenibilità e la coesione sociale.

Or. en

Emendamento 206
Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli, Alessandro Ciriani, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica***, la gestione degli oceani*** e la coesione sociale.

Or. en

Emendamento 207
Ivars Ijabs, Elisabetta Gualmini, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Michał Kobosko, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica e la coesione sociale ***e territoriale***.

Or. en

Emendamento 208
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, la sostenibilità, la leadership tecnologica ***e la coesione sociale***.	(2) Per ottenere risultati a livello scientifico, tecnologico, economico e sociale e massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell'Unione nel campo dell'R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 (il "programma"), avente come obiettivo di rafforzare la competitività, la resilienza, ***l'eccellenza scientifica,*** la sostenibilità, la leadership tecnologica.

Or. en

Motivazione

Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione, è concepito per promuovere l'eccellenza scientifica. In quanto programma di ricerca, non dovrebbe fungere da strumento di coesione. Mantenere una chiara attenzione all'eccellenza è essenziale per garantire la qualità dei risultati della ricerca e dell'innovazione e rafforzare la competitività.

Emendamento 209
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE
Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Eszter Lakos, Radan Kanev, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Tomas Tobé, Aura Salla, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali costituiscono valori fondamentali dell'Unione, sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. Lo scudo europeo per la democrazia mira a rafforzare la resilienza delle istituzioni e dei processi democratici contro le ingerenze straniere, la manipolazione delle informazioni e le minacce sistemiche alle società aperte. Una scienza libera, indipendente e pluralistica, sostenuta dalla libertà accademica e dalla libertà della ricerca scientifica, è indispensabile per il funzionamento delle politiche democratiche: sostiene una deliberazione pubblica informata, fornisce ai cittadini e ai responsabili politici prove affidabili e fornisce il controllo critico da cui dipende l'autogoverno. Il programma quadro dovrebbe contribuire agli obiettivi dello scudo europeo per la democrazia sostenendo la ricerca sulle minacce cui devono far fronte le democrazie contemporanee — tra cui la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, la polarizzazione e il calo della fiducia dei cittadini — e promuovendo la comprensione scientifica, gli strumenti e la base di conoscenze necessarie per proteggere e promuovere la democrazia europea, le sue istituzioni e i diritti e i valori fondamentali su cui si fonda l'Unione.

Or. en

Emendamento 210
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il programma sarà attuato attraverso programmi di lavoro adottati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. In tale contesto, è necessario garantire l'impegno degli Stati membri e delle regioni in questo processo, in particolare consentire agli Stati membri e alle regioni di partecipare all'elaborazione e all'attuazione dei programmi di lavoro. È inoltre necessario istituire strumenti che consentano agli Stati membri di monitorare l'attuazione dei programmi di lavoro, il che contribuirebbe a una maggiore trasparenza e consentirebbe un maggiore allineamento del programma alle esigenze e alle sfide effettive cui devono far fronte gli Stati membri e le regioni, garantendo un maggiore equilibrio tematico e un allineamento efficace con gli investimenti, le iniziative e le capacità nazionali e regionali.

Or. en

Emendamento 211
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il programma dovrebbe sostenere la creazione, una migliore diffusione e il trasferimento di conoscenze di eccellenza,

innovazione e tecnologie avanzate nell'Unione, promuovere le carriere nell'ambito della ricerca, attrarre e trattenere talenti a tutti i livelli e contribuire al pieno coinvolgimento del bacino di talenti dell'Unione, agevolare i legami di collaborazione in tutta l'Unione e oltre e rafforzare l'impatto della R&I nello sviluppo, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, sostenere e rafforzare l'adozione e la diffusione di soluzioni innovative e sostenibili nell'Unione e affrontare le sfide europee e globali, anche alle frontiere orientali, e nelle regioni alle prese con la decarbonizzazione, contribuendo in tal modo a colmare il divario in materia di R&I all'interno dell'UE e con i leader mondiali.

Or. en

Emendamento 212
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il programma dovrebbe mirare a rafforzare i legami di collaborazione in Europa, contribuendo in tal modo a ridurre il divario di R&I, nel rispetto del principio di eccellenza.

Or. en

Motivazione

Il divario di R&I dovrebbe essere affrontato come una questione a sé stante, pertanto si propone un nuovo considerando.

Emendamento 213
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il programma dovrebbe ***essere strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo*** la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.	(3) Il programma dovrebbe ***porre*** la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione***, garantendo la coerenza e la complementarità con altre iniziative dell'Unione, tra cui il Fondo europeo per la competitività istituito dal regolamento (UE) [XXX] e i piani di partenariato nazionale e regionale istituiti dal regolamento (UE) [XXX]. La Commissione istituisce solidi meccanismi di governance che consentano un dialogo continuo tra il pilastro II e il Fondo europeo per la competitività, compresi consessi strategici congiunti, strutture di coordinamento trasparenti e scambi regolari tra la DG RTD, gli altri servizi della Commissione, gli Stati membri e gli attori pertinenti, al fine di garantire una riserva di innovazione senza soluzione di continuità dalla ricerca precoce alla diffusione, senza lacune, duplicazioni o oneri procedurali inutili. La Commissione chiarisce i ruoli, i mandati e i diritti decisionali dello strumento di coordinamento per la competitività, del comitato strategico dei portatori di interessi dell'ECF e dei relativi organi consultivi, garantisce una rappresentanza equilibrata degli attori della ricerca insieme ai portatori di interessi industriali, definisce chiari percorsi di progressione del TRL e istituisce strumenti ponte concreti tra il 10º PQ e il Fondo europeo per la competitività. Specifica inoltre la progettazione di eventuali strutture simili all'ARPA e il ruolo dei gestori di portafoglio nel collegare i pilastri e coordinare le iniziative su larga scala, preservando nel contempo la missione principale, l'autonomia scientifica e l'integrità del programma di Orizzonte Europa.***

[3] ***GU C del , pag.***

Or. en

Emendamento 214
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il programma dovrebbe ***essere strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo*** la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.	(3) Il programma dovrebbe ***porre*** la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione***, garantendo la coerenza e la complementarità con altre iniziative dell'Unione, tra cui il Fondo europeo per la competitività istituito dal regolamento (UE) XXXXXXX, che si concentrerà sull'accelerazione dello sviluppo, dell'attuazione e della competitività industriale e sulla trasformazione della R&I più forte in Europa in espansione e diffusione su scala europea. Tutti i programmi di lavoro e la relativa comitatologia a norma del presente regolamento dovrebbero essere istituiti, gestiti e adottati esclusivamente nel quadro del presente regolamento, indipendentemente da altri strumenti dell'Unione. Nonostante tale indipendenza, è opportuno istituire un collegamento strutturale per agevolare la transizione delle tecnologie. Per le attività nell'ambito del programma che raggiungono un livello predefinito di maturità o prontezza tecnologica (TRL), dovrebbe essere attivato un apposito meccanismo di coordinamento. Ciò dovrebbe includere riunioni congiunte periodiche delle rispettive formazioni di comitato del programma e del Fondo europeo per la competitività al fine di***

garantire trasferimenti senza soluzione di continuità, evitare duplicazioni e sincronizzare le priorità di investimento.

[3] GU C del , pag.

Or. en

Emendamento 215
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE
Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Radan Kanev, Angelika Niebler, Andrea Wechsler, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il programma ***dovrebbe essere*** strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.	(3) Il programma ***è*** strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività], ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione. ***Il Fondo europeo per la competitività rafforzerà la capacità innovativa dell'Unione fornendo sostegno all'attuazione dei risultati più riusciti e necessari dei progetti finanziati dal programma o dai suoi predecessori. Ciò richiede inoltre che tutte le procedure relative ai programmi di lavoro a norma del presente regolamento siano istituite esclusivamente a norma dello stesso, mentre la Commissione dovrebbe convocare periodicamente riunioni congiunte delle formazioni dei comitati del programma e del Fondo europeo per la competitività con argomenti correlati o sovrapposti. Tali riunioni dovrebbero basarsi su deliberazioni e documentazione sostanziali, consentendo un coordinamento efficace, l'allineamento dei programmi di lavoro e, se del caso, una pianificazione strategica congiunta.***

[3] ***GU C del , pag.***

Or. en

Motivazione

Chiarimento dell'emendamento 2 del progetto di relazione. Chiarisce il linguaggio rendendolo adatto sia agli atti di esecuzione che agli atti delegati, considerando che i programmi di lavoro del pilastro II dovrebbero essere atti delegati. Chiarisce inoltre a chi spetta la responsabilità di convocare riunioni congiunte e che queste dovrebbero essere riunioni sostanziali, non riunioni pro forma.

Emendamento 216
Morten Løkkegaard, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il programma ***dovrebbe essere*** strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.	(3) Il programma ***è*** strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione. ***Il Fondo europeo per la competitività dovrebbe, tra l'altro, rafforzare la capacità innovativa dell'Unione introducendo un sistema che assegni finanziamenti alla valorizzazione dei risultati più riusciti e necessari dei progetti finanziati dal programma o dai suoi predecessori.***
[3] GU C del , pag.	[3] GU C del , pag.

Or. en

Emendamento 217
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Giorgio Gori, Cristina Maestre, Camilla Laureti, Maria Grapini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo, André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il programma dovrebbe essere strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.	(3) Il programma dovrebbe essere strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3] ***sulla base di norme di governance chiare e trasparenti***, ***e*** ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione. ***Tale collegamento dovrebbe garantire l'effettiva transizione dei risultati della ricerca e dell'innovazione verso la diffusione e l'adozione all'interno delle catene del valore strategiche, comprese le catene del valore agroalimentari e le zone rurali.***
[3] GU C del , pag.	[3] GU C del , pag.

Or. en

Motivazione

Il collegamento tra il Fondo europeo per il clima e Orizzonte Europa deve essere sostenuto da norme di governance chiare e trasparenti, che garantiscano condizioni eque e paritarie per tutti i partecipanti. Un quadro di governance ben definito è essenziale per garantire la certezza del diritto, evitare sovrapposizioni o incoerenze tra i due strumenti e garantire che i risultati della ricerca e dell'innovazione si traducano efficacemente in diffusione e adozione in tutte le catene del valore strategiche.

Emendamento 218
Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli, Alessandro Ciriani, Lara Magoni, Francesco Torselli, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il programma dovrebbe essere strettamente collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la	(3) Il programma dovrebbe essere strettamente collegato***, mediante norme di governance chiare e trasparenti,*** al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento

competitività][3], ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.	europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione. ***Tale collegamento dovrebbe garantire che i risultati della ricerca e dell'innovazione si traducano efficacemente in diffusione e adozione all'interno delle catene del valore strategiche, comprese le catene del valore agroalimentari e le zone rurali.***
[3] GU C del , pag.	[3] GU C del , pag.

Or. en

Emendamento 219
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il programma dovrebbe essere ***strettamente collegato al*** regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ***ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della*** strategia economica e di investimento dell'Unione.	(3) ***Inoltre, dato il ruolo fondamentale delle conoscenze scientifiche per la sovranità tecnologica, la sostenibilità e la competitività,*** il programma dovrebbe essere ***ben articolato con il*** regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività] ***al fine di garantire che la*** strategia economica e di investimento dell'Unione ***aumenti e valorizzi ulteriormente gli eccellenti risultati conseguiti nell'Unione nell'ambito del programma***.
[3] GU C del , pag.	

Or. en

Emendamento 220

Nikos Pappas, Anthony Smith

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***Il*** programma ***dovrebbe essere strettamente collegato al*** regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.	(3) ***Le attività collaborative di ricerca e innovazione nell'ambito del*** programma ***possono essere integrate da attività nell'ambito di altri programmi e fondi dell'Unione, quali il*** regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.
[3] GU C del , pag.	[3] GU C del , pag.

Or. en

Emendamento 221
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Raffaele Stancanelli, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il programma dovrebbe essere ***strettamente*** collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo ***la ricerca e*** l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione.	(3) Il programma dovrebbe essere collegato al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio sul [Fondo europeo per la competitività][3], ponendo l'innovazione ***tecnologica*** al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione ***più adattata al mercato, tenendo conto dell'importanza della transizione da livelli di TRL bassi a livelli di TRL elevati***.
[3] GU C del , pag.	[3] GU C del , pag.

Or. en

Emendamento 222
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Tale collegamento non deve compromettere l'autonomia, l'integrità, la visibilità e la prevedibilità del programma. Il 10º PQ dovrebbe pertanto rimanere un programma a sé stante con una propria base giuridica, un proprio bilancio, un proprio marchio e una propria governance indipendente, dedicato esclusivamente al finanziamento della ricerca e dell'innovazione. Sebbene un coordinamento più stretto e norme comuni possano migliorare l'efficienza amministrativa, il 10º PQ può essere collegato al Fondo europeo per la competitività, ma non dovrebbe essere assorbito né gestito da quest'ultimo. Ciò è necessario per evitare incertezza giuridica, ritardi, perdita di chiarezza delle missioni e il rischio di deviare i finanziamenti dalle università, dalle PMI e dalla scienza guidata dai ricercatori. È inoltre essenziale preservare l'identità di Orizzonte Europa quale quadro scientifico a sostegno dell'intera catena della ricerca e dell'innovazione nell'interesse pubblico. È necessaria particolare cautela per garantire che l'orientamento politico e la dipendenza da ambiti di intervento rispecchiati all'interno del Fondo europeo per la competitività non comportino un aumento delle prescrizioni eccessivo.

Or. en

Emendamento 223

Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) L'articolazione tra l'ECF e il 10º PQ dovrebbe costituire un ponte istituzionale tra la ricerca a monte e gli strumenti di competitività a valle e fungere da mezzo per inquadrare la politica dell'innovazione come leva fondamentale della competitività dell'UE. Per rafforzare l'autonomia strategica, ridurre la frammentazione e sostenere tabelle di marcia a lungo termine per la ricerca industriale e l'innovazione rimane necessario un adeguato coinvolgimento dell'industria nelle piattaforme tematiche e nei criteri di valutazione dei progetti che rispecchino la pertinenza commerciale, l'impatto industriale e i vincoli settoriali specifici della catena del valore. Tale collegamento può contribuire a coprire l'intero ciclo dell'innovazione collegando i finanziamenti per la ricerca con gli strumenti di diffusione, i meccanismi di diffusione sul mercato e gli strumenti di politica industriale e sostenendo una riserva coerente dalla ricerca fondamentale all'ingresso sul mercato, a condizione che i dispositivi di governance garantiscano la continuità tra i cicli di programmazione, la progressione coordinata del TRL e l'allineamento tra gli ambiti di intervento e le attività del pilastro II di Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 224
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) La governance del secondo pilastro, in stretta articolazione con il Fondo europeo per la competitività, dovrebbe basarsi su un quadro aperto che impedisca qualsiasi forma di gatekeeping attorno a consorzi non rappresentativi, garantendo nel contempo un coinvolgimento costante e strutturato, in via prioritaria, degli Stati membri, delle principali federazioni industriali e delle federazioni universitarie, insieme alle PMI, agli attori regionali, alla filantropia e alla società civile. Una consultazione tempestiva, strutturata e regolare in tutte le fasi, compresa l'elaborazione della strategia, i programmi di lavoro e l'attuazione, è essenziale per garantire la pertinenza, l'adozione e l'impatto. A tale riguardo, strumenti come le piattaforme tecnologiche europee svolgono un ruolo importante nell'allineare le priorità di ricerca alle esigenze settoriali e nel collegare i responsabili politici, i ricercatori e gli operatori del settore. Dovrebbero essere garantiti ruoli chiari per l'industria nella definizione delle priorità, nell'elaborazione degli inviti e nella supervisione dell'attuazione, preservando nel contempo l'apertura, la concorrenza e l'accessibilità. Allo stesso tempo, le università e le alleanze universitarie sono prese in considerazione in questa architettura di governance, dato il loro ruolo centrale nella strutturazione dell'ecosistema europeo della ricerca e dell'innovazione. Queste alleanze promuovono la collaborazione transfrontaliera, la mobilità di studenti e ricercatori e la condivisione di conoscenze e infrastrutture e hanno dimostrato la loro capacità di fungere da piattaforme per la sperimentazione paneuropea e una maggiore integrazione delle attività di ricerca e innovazione nonostante la governance frammentata e i finanziamenti basati su progetti.

Or. en

Emendamento 225
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quinquies) L'indipendenza del pilastro I dovrebbe essere pienamente mantenuta e qualsiasi introduzione di direzionalità tematica dall'alto verso il basso non deve compromettere la sua natura dal basso verso l'alto e basata sulla curiosità. Gli inviti mirati a rispondere a esigenze specifiche in materia di competenze possono essere utili se gestiti con attenzione, ma non devono indebolire la logica fondamentale del CER e delle azioni MSCA, che è essenziale per sostenere l'eccellenza della ricerca di base e la capacità dell'Europa di generare conoscenze dirompenti. A tal fine, il ricorso alle sovvenzioni dell'industria può essere esteso per rafforzare il legame tra ricerca fondamentale e competitività, preservando nel contempo l'autonomia della ricerca.

Or. en

Emendamento 226
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni,	(4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni,

conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, tra l'altro integrando la prospettiva di genere e il principio di non discriminazione in tutte le fasi del programma, dalla progettazione e attuazione fino al monitoraggio e alla valutazione, garantendo al contempo un accesso equo ai finanziamenti, in particolare per le donne, la partecipazione inclusiva di tutti gli attori pertinenti e la presa in considerazione della diversità nei contenuti della ricerca e dell'innovazione***.

Or. ro

Motivazione

La ricerca è un settore in cui le donne hanno un accesso più limitato rispetto agli uomini, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese guidate da donne, che possono svolgere e svolgono un ruolo importante in tale ambito, se adeguatamente sostenute.

Emendamento 227
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a ***promuovere*** la parità ***tra uomini e donne***, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a ***garantire*** la parità ***di genere***, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***A tal fine, il programma dovrebbe integrare il genere in modo trasversale e obbligatorio, compresa la dimensione di genere nella R&I, al fine di eliminare le cause strutturali delle parità di genere***

intersezionali. Inoltre l'equilibrio di genere dovrebbe essere richiesto nei comitati di valutazione, nei consigli di amministrazione e nei gruppi di esperti, garantendo pari rappresentanza all'interno degli organi decisionali.

Or. en

Emendamento 228
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione ***dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni***, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(4) ***Nel settore della ricerca e dell'innovazione,*** l'Unione ***si impegna a favore di un approccio rigorosamente meritocratico in base al quale l'accesso ai finanziamenti, la partecipazione alle attività e l'avanzamento di carriera sono determinati esclusivamente sulla base dell'eccellenza scientifica, delle competenze e delle prestazioni, indipendentemente dal genere o da qualsiasi altra caratteristica basata sull'identità***, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 229
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità ***tra uomini e donne***, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità ***di genere nella R&S***, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 230
Ivars Ijabs, Emma Wiesner, Elisabetta Gualmini, Christophe Grudler, Sophie Wilmès, Barry Andrews, Morten Løkkegaard, Michał Kobosko, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità ***tra uomini e donne***, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità ***di genere***, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente agli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 231
Ivars Ijabs, Emma Wiesner, Elisabetta Gualmini, Anna Stürgkh, Christophe Grudler, Sophie Wilmès, Barry Andrews, Morten Løkkegaard, Michał Kobosko, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) La libertà accademica è uno dei valori fondamentali dell'Unione, sancito

dall'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rimane essenziale per l'integrità e il futuro dei sistemi di ricerca e innovazione dell'Unione europea. In un contesto in cui tale libertà è sempre più messa in discussione sia all'interno dell'Europa che a livello mondiale, attraverso pressioni sui ricercatori, vincoli all'espressione accademica e crescenti ingerenze politiche e istituzionali, la loro protezione e promozione devono essere considerate una priorità strategica. Qualsiasi indebolimento della libertà accademica, sia attraverso pressioni esterne che attraverso l'erosione interna, mina le basi della democrazia, dell'indagine aperta e dell'elaborazione di politiche basate su dati concreti. La libertà accademica deve essere intesa nel senso che comprende la libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento e di espressione accademica, e dipende da condizioni abilitanti fondamentali quali l'autonomia istituzionale, l'autogoverno, condizioni di lavoro sicure e finanziamenti adeguati. Garantire solide garanzie giuridiche e un sostegno istituzionale alla libertà accademica in tutti i paesi associati ai programmi dell'Unione è pertanto indispensabile per sostenere i valori democratici, mantenere l'eccellenza scientifica e preservare la fiducia nella cooperazione internazionale in materia di ricerca.

Or. en

Emendamento 232
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4 bis) Scienza, tecnologia e strutture sociali sono intrinsecamente interconnesse, le loro evoluzioni si plasmano vicendevolmente e sono interdipendenti. Lo sviluppo, la diffusione e l'adozione delle tecnologie sono influenzati in modo significativo da fattori sociali e possono portare a trasformazioni indesiderate delle strutture sociali. Per far fronte a tali dinamiche il programma deve fornire una forte interdisciplinarità, in particolare attraverso una maggiore integrazione delle scienze sociali e umane in tutto il processo di ricerca e innovazione, anche fin dalle prime fasi dello sviluppo tecnologico, e destinarvi risorse e sforzi sufficienti.

Or. en

Emendamento 233
Nikos Pappas, Anthony Smith

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Poiché le donne sono colpite da una serie di ostacoli specifici di genere all'accesso all'assistenza sanitaria e risentono della mancanza di una ricerca medica sensibile alla dimensione di genere, che comporta ritardi nella diagnostica e nell'accesso tempestivo a trattamenti efficaci, sono necessari maggiori sforzi e investimenti in attività di ricerca e innovazione incentrate sulla riduzione del divario di genere in termini di salute, attraverso lo sviluppo di strumenti sanitari nuovi e migliorati per le condizioni che colpiscono le donne in modo specifico, diverso e sproporzionato, e dovrebbero essere sistematicamente integrati nel programma Orizzonte.

Or. en

Emendamento 234
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Il programma dovrebbe promuovere attivamente l'uso dei risultati della ricerca e dell'innovazione finanziati con fondi pubblici e delle prove scientifiche in generale, al fine di promuovere la creazione di politiche pubbliche basate su dati concreti a tutti i livelli. Particolare attenzione dovrebbe essere volta a garantire che le conoscenze scientifiche siano accessibili e pertinenti per i responsabili politici e i cittadini.

Or. en

Emendamento 235
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András Gyürk, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione ***e dei suoi Stati membri*** individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, ***ed è***

sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	***articolato con le priorità stabilite dagli Stati membri nei rispettivi quadri di programmazione pluriennale, nel pieno rispetto dei loro modelli istituzionali, delle competenze nazionali, dei sistemi accademici e delle tradizioni universitarie,*** garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

Or. en

Emendamento 236
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE
Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Eszter Lakos, Radan Kanev, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Aura Salla, Angelika Niebler, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, ***il*** finanziamento ***dovrebbe*** tenere debitamente conto ***dell'***evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, ***le decisioni di*** finanziamento ***dovrebbero*** tenere debitamente conto ***del modo in cui la scienza, la ricerca e l'innovazione possono contribuire al meglio all'***evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio. ***Tale considerazione dovrebbe basarsi sul fatto che gli investimenti nella scienza, nella ricerca e nell'innovazione sono ora alla base della capacità dell'Unione di reagire alle esigenze politiche future.***

Or. en

Emendamento 237
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che ***sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili***. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe ***tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio***.	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che ***è necessario un programma più reattivo e meno prescrittivo***. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe ***essere concepito in modo da essere orientato a favore degli esperti e con tempi di esecuzioni più rapidi rispetto ai programmi quadro precedenti***.

Or. en

Emendamento 238
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento

dovrebbe tenere ***debitamente*** conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	dovrebbe tenere conto dell'***eventuale*** evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio ***e il sostegno alla ricerca di base e alle attività di ricerca e innovazione connesse alle principali sfide sociali globali***.

Or. en

Emendamento 239
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per ***l'***esecuzione del bilancio.	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, ***nonché delle priorità e delle esigenze dei singoli Stati membri e delle singole regioni,*** garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per ***i beneficiari al fine di consentire un'efficace*** esecuzione del bilancio.

Or. en

Emendamento 240
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità ***per lo svolgimento di attività di R&I a lungo e breve termine, in particolare nella ricerca scientifica di base, nonché*** per l'esecuzione del bilancio.

Or. en

Emendamento 241
Morten Løkkegaard, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che ***sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili***. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, ***il finanziamento dovrebbe*** tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che ***è necessario un programma più flessibile, agile e meno prescrittivo***. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, ***l'assegnazione dei finanziamenti dovrebbe essere guidata da esperti e*** tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità

dell'Unione ***individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio***, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

dell'Unione, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

Or. en

Emendamento 242
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate ***dagli esperti e*** nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio ***e fissando un bilancio annuale minimo per ciascuna parte del programma***.

Or. en

Emendamento 243
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Raffaele Stancanelli, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili ***e semplificati***. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio ***e flessibilità***.

Or. en

Emendamento 244
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Giorgio Gori, Cristina Maestre, Camilla Laureti, Maria Grapini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo, André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e ***tutti i*** programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

Or. en

Motivazione

La flessibilità della spesa dovrebbe applicarsi orizzontalmente in tutti i settori quando le circostanze lo richiedono. Un approccio settoriale neutro garantisce che il sostegno possa essere diretto dove è più necessario, rispecchiando la diversità dei beneficiari e delle realtà operative, ed evita di creare disparità ingiustificate nel trattamento dei partecipanti nei diversi settori.

Emendamento 245
Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli, Alessandro Ciriani, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Carlo Fidanza, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e ***tutti i*** programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

Or. en

Emendamento 246
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Raffaele Stancanelli, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5 bis) Le attività collaborative di ricerca e innovazione nell'ambito del capitolo V "Salute, biotecnologie, agricoltura, produzione alimentare, sicurezza alimentare e bioeconomia" del Fondo europeo per la competitività dovrebbero disporre di risorse adeguate. Al fine di preservare, rispetto al programma precedente, la quota di finanziamenti destinata alle attività agricole e alimentari di cui al capo V, l'importo dovrebbe essere aumentato per rispecchiare la crescita complessiva dello strumento e le sfide strategiche del settore. Alla luce delle proposte di riduzione della PAC e delle dotazioni connesse al settore agricolo nel QFP, l'agricoltura rischia di perdere visibilità strategica all'interno del polo tematico. Data l'importanza strategica dell'agricoltura e della sicurezza alimentare per la competitività, la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione, il programma dovrebbe garantire finanziamenti stabili e prevedibili attraverso una dotazione dedicata e protetta. Per garantire la stabilità e la prevedibilità dei finanziamenti e che nessuna priorità sia perseguita a scapito di altre, almeno il 50 % delle risorse di cui al capo V dovrebbe essere riservato ad azioni direttamente connesse all'agricoltura, alla sicurezza alimentare, compresi la produzione primaria, i sistemi agricoli, l'allevamento, la produzione vegetale, le catene di approvvigionamento alimentare e la resilienza alimentare, l'innovazione idrica e la digitalizzazione. La dotazione dovrebbe costituire un importo minimo vincolante e non dovrebbe essere riassegnata ad altri settori strategici durante l'attuazione del programma.

Or. en

Emendamento 247
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le norme in materia di partecipazione e diffusione del programma sono concepite per semplificare ulteriormente l'accesso, migliorare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione.	(6) Le norme in materia di partecipazione e diffusione del programma sono concepite per semplificare ulteriormente l'accesso, migliorare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione. ***Il principio di apertura dovrebbe essere inteso come applicabile, ove opportuno e per quanto possibile, privilegiando la cooperazione con gli Stati membri e i paesi associati rispetto ai paesi candidati e ad altri paesi terzi, compresi quelli con cui l'Unione ha concluso accordi di libero scambio, accordi di partenariato e cooperazione o accordi di partenariato economico. Adottando un approccio più articolato, dettagliato e mirato alla cooperazione internazionale e tenendo conto delle vulnerabilità della ricerca e dell'innovazione rispetto alle ingerenze straniere e ai rischi per la sicurezza, l'apertura nei confronti dei paesi associati e dei paesi terzi dovrebbe rimanere condizionata e proporzionata, conformemente al principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario" e tenendo debitamente conto degli interessi strategici, della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione e degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 248
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le norme in materia di	(6) Le norme in materia di

partecipazione e diffusione del programma sono concepite per semplificare ulteriormente l'accesso, migliorare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione.	partecipazione e diffusione del programma sono concepite per semplificare ulteriormente l'accesso, migliorare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione***, promuovendo la collaborazione transnazionale, favorendo la trasparenza nella selezione e nell'attuazione dei progetti e facilitando l'accesso ai risultati a un pubblico il più vasto possibile, compresi il mondo accademico, il settore privato e la società civile***.

Or. ro

Motivazione

Un'ampia cooperazione tra le regioni e gli Stati membri su diversi filoni è vantaggiosa per l'Unione europea e per la rapida attuazione dei progetti e la diffusione dei risultati a vantaggio di tutti gli attori coinvolti.

Emendamento 249
Katri Kulmuni, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le norme in materia di partecipazione e diffusione del programma sono concepite per semplificare ulteriormente l'accesso, migliorare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione.	(6) Le norme in materia di partecipazione e diffusione del programma sono concepite per semplificare ulteriormente l'accesso, migliorare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione. ***Inoltre, la partecipazione dei nuovi entranti e delle PMI deve essere agevolata per includere nuove idee ed evitare il predominio degli operatori storici.***

Or. en

Motivazione

Increasing the participation of newcomers and SMEs is crucial to create new ideas and approaches for research and innovation and avoid a dominance of incumbents as beneficiaries. Therefore, the European Commission should be forced to facilitate their

participation in supported projects by providing bonuses, calls targeted specifically towards newcomers and SMEs or by providing other forms of incentives ensuring that more SMEs become part of project consortia. The 20% target for SMEs in the former Horizon 2020 program worked well in this direction and increased the participation of newcomers and SMEs.

Emendamento 250
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.	(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo ***entro la fine del programma***. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia

di investimenti. ***Considerando che, secondo le statistiche precedenti, il programma quadro rappresenta solo il 7 % della spesa pubblica in R&I nell'Unione, il programma dovrebbe essere attuato in modo da creare sinergie che si rafforzano reciprocamente ed essere in stretto coordinamento con altri programmi nazionali pertinenti, nonché con i pertinenti strumenti dell'UE, in particolare il Fondo europeo per la competitività, i piani NRP e il Fondo per l'innovazione.***

Or. en

Emendamento 251
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire ***tale*** obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. ***Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva***	(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo ***e colmando il divario in termini di innovazione all'interno dell'Unione e con i concorrenti mondiali***. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo ***e utilizzando i quadri statistici esistenti a livello dell'Unione***. Per conseguire ***l'***obiettivo ***del PIL per la R&S***, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.

Or. en

Emendamento 252
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a	(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo ***e contribuendo a colmare il divario in termini di innovazione all'interno dell'Unione e con i concorrenti mondiali***. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo ***e utilizzando i quadri statistici esistenti a livello dell'Unione***. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato,

fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.

fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza ***e motore fondamentale della crescita economica a lungo termine, della produttività e della competitività globale***. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.

Or. en

Emendamento 253
Nikos Pappas, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici ***e*** privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e	(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici ***in via prioritaria e, se del caso, gli investimenti*** privati ***complementari*** in R&I***, garantendo nel contempo che il sostegno dell'Unione non serva principalmente a ridurre il rischio del capitale privato senza un adeguato rendimento sociale, territoriale e ambientale*** negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello

dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.

sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.

Or. en

Emendamento 254
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto	(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. ***Il programma dovrebbe incoraggiare, attraverso azioni specifiche, lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche, compresi inviti pilota a***

ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.

presentare proposte. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.

Or. en

Emendamento 255
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto	(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I dovrebbero essere valutati sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione***, anche attraverso azioni collaborative transfrontaliere e transnazionali volte a sfruttare le capacità di tutti gli attori***.

ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.	Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza. Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari Stati membri a fissare a loro volta obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti.

Or. ro

Motivazione

È importante che gli Stati membri, tramite le autorità competenti, collaborino con il settore privato per rafforzare il programma mediante investimenti nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, comprese azioni collaborative transfrontaliere e transnazionali, al fine di sfruttare le capacità di tutti gli attori.

Emendamento 256
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, ***concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari ad almeno il 3 % del PIL dell'Unione in*** ricerca ***e sviluppo. Gli investimenti degli Stati membri in R&I*** dovrebbero essere valutati ***sulla base del quadro per il coordinamento delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali all'interno dell'Unione – il processo del semestre europeo. Per conseguire tale obiettivo,*** gli	(7) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, ***sostenendo le prestazioni scientifiche e tecnologiche a lungo termine e rafforzando le condizioni per una valorizzazione efficace dei risultati della ricerca. Gli obiettivi quantitativi di spesa da soli non sono sufficienti a rispecchiare i risultati della*** ricerca ***e dell'innovazione e non dovrebbero prevalere su indicatori qualitativi, di impatto e basati sui risultati. I progressi*** dovrebbero ***pertanto*** essere

Stati membri e il settore privato ***dovranno*** integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione***. Benché l'Unione abbia realizzato progressi costanti, aumentando gli investimenti in*** ricerca ***e sviluppo, resta comunque in ritardo rispetto ad altri leader mondiali. L'obiettivo del 3 % sopramenzionato, fissato oltre vent'anni fa, riconosceva l'importanza della ricerca e dello sviluppo per creare una società basata sulla conoscenza***. ***Sebbene tale obiettivo abbia incoraggiato vari*** Stati membri ***a fissare a loro volta*** obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo***, permangono notevoli disparità, in quanto solo pochi di essi hanno raggiunto o superato le rispettive ambizioni in materia di investimenti***.	valutati ***sulla base di una serie equilibrata di indicatori, tra cui l'eccellenza scientifica, la qualità e l'impatto delle pubblicazioni, l'attività brevettuale, la leadership tecnologica, l'efficacia del trasferimento delle conoscenze, i percorsi dai laboratori al mercato, la diffusione industriale e la capacità delle imprese innovative di espandersi e competere a livello mondiale. Il programma dovrebbe incentivare*** gli Stati membri e il settore privato ***a*** integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione***, nel rispetto delle strategie nazionali di*** ricerca***, dei modelli istituzionali e delle priorità di finanziamento***. ***Gli*** Stati membri ***fissano*** obiettivi propri in materia di intensità di ricerca e sviluppo.

Or. en

Emendamento 257
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE
Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Radan Kanev, Angelika Niebler, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La governance delle attività collaborative di ricerca e innovazione del programma dovrebbe essere guidata da consigli composti da esperti di spicco nei settori della scienza, dell'innovazione, dell'industria e della società civile e attuata da gruppi di esperti in grado di elaborare inviti a presentare proposte nell'ambito delle priorità tematiche generali; le priorità tematiche generali, compreso il bilancio disponibile per ciascuna priorità, saranno definite nei programmi di lavoro adottati dalla

Commissione mediante atti delegati. Esse sono adottate conformemente all'intesa comune sugli atti delegati e in particolare al secondo capitolo dell'intesa comune sulla consultazione nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati. Ciò garantisce un coinvolgimento strutturato e tempestivo degli esperti degli Stati membri, del Parlamento e del Consiglio. I programmi di lavoro copriranno tre anni, ciascuno dei quali coinciderà con il primo anno del programma di lavoro successivo. Ciò concede ai gruppi di esperti il tempo sufficiente per lavorare e offre prevedibilità ai richiedenti, pur mantenendo la flessibilità necessaria nel tempo. L'osservatorio sulle tecnologie emergenti istituito nell'ambito del Fondo europeo per la competitività dovrebbe svolgere un ruolo importante nella preparazione dei programmi di lavoro. Questo approccio rispecchia la raccomandazione della relazione Draghi di lasciare la gestione del programma alle persone con una comprovata esperienza in prima linea nell'innovazione ed è in linea con la raccomandazione della relazione del gruppo di esperti della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte Europa del 6 dicembre 2024 ("relazione Heitor") di istituire consigli dedicati per guidare la ricerca e l'innovazione collaborative. L'interazione tra la Commissione, i Consigli, i gruppi di esperti e i comitati del programma crea un sistema che consente alle autorità pubbliche di mantenere il pieno controllo sull'assegnazione dei finanziamenti, permettendo nel contempo agli esperti di realizzare un programma agile e d'avanguardia. Al fine di svolgere efficacemente il loro ruolo, gli esperti principali e i loro gruppi di esperti dovrebbero essere impegnati a tempo pieno, garantendo la serietà dell'impegno e la continuità delle competenze necessarie per elaborare inviti di alta qualità e impegnarsi in modo significativo con il più ampio ecosistema della ricerca e

dell'innovazione. I gruppi di esperti dovrebbero dialogare in modo proattivo con gli attori pertinenti dell'industria, del mondo accademico, della società civile e della comunità degli investimenti al fine di raccogliere informazioni strategiche sulle esigenze emergenti, sugli sviluppi tecnologici e sulle dinamiche di mercato, in modo che gli inviti riflettano le opportunità e le sfide del mondo reale. Inoltre, i gruppi di esperti dovrebbero accompagnare i progetti selezionati nell'ambito degli inviti per i quali sono responsabili durante l'intero ciclo di vita del progetto, fornendo sostegno, agevolando l'accesso alle reti pertinenti e promuovendo i collegamenti tra i progetti laddove vi sia un interesse comune o laddove un coordinamento più stretto generi valore aggiunto per l'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è identico all'emendamento 5 del progetto di relazione, ma corregge un errore in tale emendamento. L'emendamento 5 fa riferimento alla procedura d'esame, che si applica agli atti di esecuzione, mentre i programmi di lavoro devono essere adottati come atti delegati, in linea con l'intesa comune per garantire la consultazione degli esperti degli Stati membri, nonché il coinvolgimento del Parlamento e del Consiglio, prima dell'adozione dell'atto delegato.

Emendamento 258
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La governance delle attività collaborative di ricerca e innovazione del programma dovrebbe essere guidata da consigli composti da esperti di spicco nei settori della scienza, dell'innovazione, dell'industria e della società civile

provenienti da diverse discipline e settori e attuati da gruppi di esperti; le priorità tematiche generali, compreso il bilancio disponibile per ciascuna priorità, saranno definite nei programmi di lavoro adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame. I programmi di lavoro copriranno tre anni, ciascuno dei quali coinciderà con il primo anno del programma di lavoro successivo. Ciò concede ai gruppi di esperti il tempo sufficiente per lavorare e offre prevedibilità ai richiedenti, pur mantenendo la flessibilità necessaria nel tempo. L'osservatorio sulle tecnologie emergenti istituito nell'ambito del Fondo europeo per la competitività dovrebbe svolgere altresì un ruolo importante nella preparazione dei programmi di lavoro. L'interazione tra la Commissione, i Consigli, i gruppi di esperti e i comitati del programma crea un sistema che consente alle autorità pubbliche di mantenere il pieno controllo sull'assegnazione dei finanziamenti, permettendo nel contempo agli esperti di realizzare un programma agile e d'avanguardia. Il quadro di governance dovrebbe garantire che la Commissione mantenga la piena ed effettiva responsabilità di proporre ai rappresentanti del comitato di programma la definizione delle priorità, il contenuto degli inviti a presentare proposte e l'assegnazione dei finanziamenti, conformemente agli obiettivi del programma. I consigli e i gruppi di esperti dovrebbero fornire un contributo consultivo indipendente e un'analisi strategica e non dovrebbero esercitare poteri decisionali nella preparazione o nell'adozione dei programmi di lavoro o degli inviti a presentare proposte. Il loro lavoro dovrebbe rispecchiare una considerazione equilibrata dell'eccellenza scientifica, delle esigenze di ricerca a lungo termine e delle sfide sociali e non dovrebbe essere guidato esclusivamente da considerazioni industriali o di mercato a breve termine. I gruppi di esperti

dovrebbero dialogare in modo proattivo con gli attori pertinenti dell'industria, del mondo accademico, della società civile e della comunità degli investimenti al fine di raccogliere informazioni strategiche sulle esigenze emergenti, sugli sviluppi tecnologici e sociali, comprese le dinamiche di mercato, in modo che gli inviti riflettano le opportunità e le sfide del mondo reale, comprese quelle relative agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, i gruppi di esperti dovrebbero accompagnare i progetti selezionati nell'ambito degli inviti per i quali sono responsabili durante l'intero ciclo di vita del progetto, fornendo sostegno, agevolando l'accesso alle reti pertinenti e promuovendo i collegamenti tra i progetti laddove vi sia un interesse comune o laddove un coordinamento più stretto generi valore aggiunto per l'Unione.

Or. en

Emendamento 259
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Dovrebbero inoltre essere rafforzate le sinergie tra il programma e altri programmi e strumenti pertinenti dell'UE, nazionali e regionali. A tal fine, il programma dovrebbe agevolare il riconoscimento di azioni eccellenti che meritano di essere considerate prioritarie a livello dell'UE, nazionale o regionale, in particolare quelle che non hanno potuto essere finanziate a causa di vincoli di bilancio, attraverso la concessione di un marchio di eccellenza. Inoltre, al fine di rafforzare ulteriormente i legami tra gli ecosistemi locali dell'innovazione e il

programma e di agevolare ulteriormente l'adozione di progetti di eccellenza sostenuti a livello nazionale e regionale, il programma dovrebbe attuare un accesso agevolato alle attività di eccellenza già sostenute da programmi di innovazione dedicati a livello nazionale o regionale, nell'ambito delle attività di transizione del CEI. Per garantire equità, trasparenza e parità di condizioni in tutta l'Unione, il riconoscimento dei programmi nazionali e regionali a tal fine dovrebbe essere soggetto a una certificazione da parte della Commissione sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e verificabili.

Or. en

Emendamento 260
Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il rafforzamento della competitività e della resilienza a lungo termine dell'Unione dovrebbe dare priorità all'eccellenza in materia di R&I, unitamente al potenziamento della capacità territoriale di generare, assorbire e diffondere l'innovazione in tutta l'Unione. A tale proposito, gli investimenti della politica di coesione nella ricerca e nell'innovazione rappresentano un motore fondamentale della trasformazione e della convergenza economiche, consentendo alle regioni di costruire ecosistemi dell'innovazione funzionanti, aggiornare le catene del valore industriali e tradurre i risultati della ricerca in produttività, posti di lavoro di qualità e crescita della produttività a lungo termine. Pertanto, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, si dovrebbe porre particolare enfasi su un

maggiore coordinamento e una maggiore complementarità tra Orizzonte Europa e la politica di coesione, al fine di evitare frammentazioni, duplicazioni o un uso non ottimale delle risorse pubbliche.

Or. en

Emendamento 261
Ivars Ijabs, Elisabetta Gualmini, Anna Stürgkh, Christophe Grudler, Barry Andrews, Morten Løkkegaard, Michał Kobosko, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La governance del programma guidata da esperti, anche attraverso consigli dedicati e gruppi di esperti autorizzati a elaborare inviti a presentare proposte e a collaborare con l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione, è essenziale per garantire la qualità scientifica e la pertinenza strategica delle azioni finanziate. Tuttavia, la vicinanza tra i responsabili dell'elaborazione degli inviti e quelli che valutano le proposte presentate nell'ambito degli stessi crea un rischio strutturale di conflitto di interessi che deve essere affrontato attraverso solide garanzie procedurali. La valutazione delle proposte è pertanto effettuata "alla cieca", garantendo che i valutatori non abbiano accesso all'identità dei richiedenti o alle loro affiliazioni istituzionali durante la valutazione dell'eccellenza.

Or. en

Emendamento 262
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il programma tiene conto del rapido sviluppo e del potenziale di trasformazione delle tecnologie di intelligenza artificiale in tutti i settori della ricerca e dell'innovazione. Promuove il loro uso responsabile, etico, affidabile e antropocentrico in linea con i valori dell'Unione e i quadri giuridici applicabili. Data la natura in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale, il programma dovrebbe garantire un approccio flessibile e lungimirante, compreso un adeguato monitoraggio del suo utilizzo e dei suoi impatti, al fine di sostenere l'eccellenza, salvaguardare l'integrità della ricerca e massimizzare i benefici sociali ed economici nel tempo.

Or. en

Emendamento 263
Eszter Lakos

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione è fondamentale per la competitività dell'Europa e può essere pienamente raggiunta solo quando tutti gli Stati membri sono autorizzati a fornire il proprio contributo, il che richiede uno Spazio europeo della ricerca più forte e più coeso che colmi le persistenti lacune in materia di innovazione, promuova la partecipazione inclusiva e promuova lo sviluppo, la commercializzazione e l'internazionalizzazione delle tecnologie strategiche fondamentali in linea con gli obiettivi del Fondo europeo per la

competitività.

Or. en

Emendamento 264
Morten Løkkegaard, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La governance delle attività collaborative di ricerca e innovazione del programma dovrebbe essere attuata da gruppi di esperti interdisciplinari, anche delle scienze fondamentali e applicate. Tali gruppi di esperti dovrebbero essere autorizzati a elaborare inviti a presentare proposte nell'ambito delle priorità tematiche generali. Le priorità tematiche generali dovrebbero essere definite nei programmi di lavoro della Commissione.

Or. en

Emendamento 265
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) La governance delle attività collaborative di ricerca e innovazione del programma dovrebbe essere guidata dal principio che il finanziamento pubblico della ricerca persegue obiettivi di interesse pubblico che vanno al di là della valorizzazione commerciale. Sebbene il programma dovrebbe agevolare l'adozione e la diffusione dei risultati della ricerca, anche attraverso sinergie

con il Fondo europeo per la competitività, gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei settori della ricerca collaborativa non sono concepiti principalmente per ridurre il rischio commerciale per gli investitori privati o per consolidare la posizione di mercato degli operatori industriali storici. La Commissione dovrebbe garantire che ciascun programma di lavoro comprenda una valutazione esplicita del modo in cui le priorità tematiche e i progetti degli inviti rispondono agli interessi della più ampia gamma possibile di beneficiari pubblici, compresi i cittadini, le istituzioni pubbliche, le piccole e medie imprese e i ricercatori dei paesi interessati dall'ampliamento e delle regioni moderate ed emergenti secondo il quadro di valutazione dell'innovazione regionale.

Or. en

Emendamento 266
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Come in Orizzonte Europa***, nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione e nella definizione dei tipi di azioni disponibili negli inviti a presentare proposte si dovrebbe ***continuare a*** tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level — TRL). Non si dovrebbero concedere sovvenzioni per azioni in cui le attività superano il TRL 8. ***Il programma di lavoro dovrebbe consentire di concedere sovvenzioni per la convalida di prodotti su larga scala e la prima applicazione commerciale per un determinato invito nell'ambito della parte***	(8) ***Ove opportuno***, nella classificazione delle attività di ricerca ***e innovazione in base al loro livello di maturità*** tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione e nella definizione dei tipi di azioni disponibili negli inviti a presentare proposte, si dovrebbe tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level — TRL). Non si dovrebbero concedere sovvenzioni per azioni in cui le attività superano il TRL 8.

"Competitività e società".

Or. en

Emendamento 267
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi delle attività e delle iniziative di ricerca e innovazione, in particolare nell'ambito di progetti collaborativi e di partenariati europei.

Or. en

Emendamento 268
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE
Hélder Sousa Silva, Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Radan Kanev, Angelika Niebler, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ***ciò rappresenti la forma di attuazione più*** efficace ***per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti***	(9) ***A integrazione dell'approccio guidato dagli esperti,*** dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ***vi sia sufficiente valore aggiunto per l'UE dimostrato dalla volontà di investire, preferibilmente sia da parte dell'Unione che da parte degli Stati membri, e dovrebbero essere istituiti strumenti giuridici dedicati, compresi quelli a norma degli articoli 185 e 187 TFUE. Dovrebbe essere possibile dotare***

dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati ***europei***.	***tali strumenti giuridici di un bilancio significativo per creare una massa critica in tutta l'Unione al fine di conseguire i suoi obiettivi, nonché di un'autonomia operativa sufficiente per perseguire gli obiettivi in un mondo in rapida evoluzione. La portata di un partenariato dovrebbe essere raggiunta fornendo finanziamenti sostanziali a un settore o a un settore tecnologico chiaramente definito, senza fondere settori o argomenti divergenti in un unico strumento, in quanto tale consolidamento riduce l'attenzione strategica e compromette l'***efficace ***definizione delle priorità. Se del caso, tali strumenti potrebbero attuare i bilanci di altri programmi dell'Unione. In particolare, tali strumenti potrebbero essere quelli utilizzati quando le priorità del Fondo europeo per la competitività richiedono l'attuazione di un piano congiunto di ricerca e diffusione per un particolare ecosistema che necessita di finanziamenti sia dal programma che dal Fondo europeo per la competitività. Quando viene conferito loro il potere di attuare parti del Fondo europeo per la competitività, ciò deve essere debitamente giustificato, ad esempio dalla struttura del mercato globale. Le decisioni relative alla creazione*** di partenariati***, compresi detti strumenti giuridici, saranno adottate caso per caso e nel contesto di procedure politiche pertinenti, comprese le procedure legislative***.

Or. en

Motivazione

In gran parte identico all'emendamento 6 del progetto di relazione, ma con due nuovi punti. In primo luogo, l'inizio chiarisce ora che i partenariati sono un altro modo di attuare il pilastro II, oltre all'approccio guidato dagli esperti. In secondo luogo, il testo chiarisce ora che il consolidamento per raggiungere la scalabilità non è l'approccio giusto. Da leggersi in combinato disposto con il considerando 8 bis.

Emendamento 269

Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso*** partenariati europei ***con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di*** attuazione ***più efficace per conseguire gli obiettivi strategici***. I partenariati europei dovrebbero ***essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'***Unione ***e garantire adeguati*** diritti ***di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri*** partner ***per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei***.	(9) ***I partenariati europei sono uno strumento fondamentale per attuare le priorità dell'Unione in materia di ricerca e innovazione. Al fine di affrontare la frammentazione e le sovrapposizioni, i*** partenariati europei ***dovrebbero seguire un approccio strategico basato sul portafoglio per migliorare la coerenza, garantire la complementarità, assicurare una portata paneuropea o azioni di R&I e ottimizzare l'uso delle risorse dell'Unione. I partenariati europei devono contribuire strategicamente al rafforzamento dello sviluppo equilibrato dello Spazio europeo della ricerca (SER) in tutta l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo importante nel contribuire allo sviluppo del portafoglio del partenariato europeo e nella sua*** attuazione ***e valutazione dei progressi compiuti***. I partenariati europei dovrebbero ***basarsi su agende strategiche di ricerca e innovazione che riflettano le priorità dell'Unione e le traducano in azioni concrete lungo l'intera catena del valore, in particolare la diffusione. I documenti costitutivi dovrebbero fornire un quadro chiaro e giuridicamente solido per la cooperazione tra i partner, compresi i rispettivi ruoli, diritti e obblighi, con disposizioni giuridiche e finanziarie più dettagliate, in particolare per quanto riguarda i contributi di partner diversi dall'***Unione ***stabiliti, se del caso, in accordi complementari. La loro gestione finanziaria centrale dovrebbe essere stabilita in modo da consentire modalità flessibili per la partecipazione dei partner. I*** diritti ***e gli obblighi dei*** partner ***di paesi terzi associati e non associati dovrebbero essere chiariti anche in accordi complementari, nel rispetto degli obiettivi***

di sicurezza della ricerca e di sovranità tecnologica.

Or. en

Emendamento 270
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.	(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei. ***Tali partenariati dovrebbero inoltre essere concepiti in modo da evitare qualsiasi frammentazione delle iniziative o duplicazione degli sforzi, attraverso un chiaro allineamento con le priorità strategiche dell'Unione e con le esigenze individuate a livello nazionale e dell'UE. Essi dovrebbero consentire una pianificazione a lungo termine basata su obiettivi misurabili e indicatori di prestazione ben definiti, in modo da garantire un uso efficiente delle risorse e una rigorosa valutazione d'impatto.***

Or. ro

Motivazione

La pianificazione a medio e lungo termine di tutti i partenariati e la definizione di priorità strategiche contribuiranno a garantire un uso efficiente delle risorse e il conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 271
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, ***laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici***. I partenariati europei dovrebbero ***essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e*** garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. ***Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio*** strategico ***e coerente, comprendente un*** numero ***limitato di*** partenariati ***europei***.	(9) ***Tenendo conto dei partenariati già istituiti e ben funzionanti,*** dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, ***ogniqualvolta un gruppo di Stati membri convenga volontariamente di allineare le priorità, le risorse e i dispositivi di governance nazionali nel quadro del programma***. I partenariati europei dovrebbero garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, ***strettamente limitati a quanto necessario per salvaguardare i suoi interessi finanziari, giuridici e di bilancio,*** nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. ***I partenariati e le missioni europei svolgono un ruolo*** strategico ***nel promuovere la ricerca collaborativa, nel mettere in comune le risorse nazionali e private e nel superare la "valle della morte" tra ricerca e diffusione sul mercato. Sebbene il*** numero ***e la complessità dei*** partenariati ***dovrebbero essere tenuti sotto controllo per evitare inutili oneri amministrativi, l'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo centrale e la legittimità degli Stati membri nella definizione delle priorità, nella partecipazione alla governance e nel contributo alle risorse***.

Or. en

Emendamento 272
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.	(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei***, anche sotto forma di partenariati basati su programmi di lavoro,*** con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. ***Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo importante nel contribuire allo sviluppo del portafoglio dei partenariati europei e alla sua attuazione.*** Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei. ***I diritti e gli obblighi dei partner di paesi terzi associati e non associati dovrebbero essere chiariti anche in accordi complementari, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza della ricerca e di sovranità tecnologica.***

Or. en

Emendamento 273
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.	(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso ***un numero limitato di*** partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici ***e laddove vi sia un sufficiente valore aggiunto dell'UE dimostrato dalla volontà di investire, preferibilmente sia da parte dell'Unione che degli Stati membri. Qualora tale valore sia dimostrato, dovrebbero essere istituiti appositi strumenti giuridici, compresi quelli di cui agli articoli 185 e 187 TFUE, dotati di un bilancio e di un'autonomia operativa sufficienti per conseguire gli obiettivi***. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.

Or. en

Emendamento 274
Nikos Pappas, Jussi Saramo, Anthony Smith

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*

(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.	(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei. ***I partenariati europei sono disciplinati in modo trasparente e garantiscono che le autorità pubbliche, le università, gli organismi di ricerca, i sindacati, le organizzazioni della società civile e gli attori dell'economia sociale siano rappresentati in modo significativo, in modo che i finanziamenti dell'Unione non siano condizionati in modo sproporzionato dagli interessi delle grandi imprese.***

Or. en

Emendamento 275
Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi	(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti ***partner*** pubblici e privati***, tra cui l'industria, le organizzazioni di ricerca e le autorità locali e regionali***, laddove ciò

strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.

rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.

Or. en

Emendamento 276
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.	(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei***, tenendo conto dei partenariati già istituiti***

e ben funzionanti.

Or. en

Emendamento 277
Ivars Ijabs, Elisabetta Gualmini, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Michał Kobosko, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) I programmi di lavoro nell'ambito della parte II "Competitività e società" dovrebbero incoraggiare i consorzi di ricerca collaborativa dal basso verso l'alto a includere almeno sei partecipanti indipendenti stabiliti in diversi Stati membri o paesi associati.

Or. en

Emendamento 278
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.	(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi. ***Le PMI innovative, le start-up, le scale-up e le piccole imprese a media capitalizzazione sono motori fondamentali***

della ricerca, dell'innovazione e della competitività e dovrebbero avere la facoltà di assumere ruoli guida in progetti collaborativi con accesso a meccanismi di finanziamento più semplici, diretti e mirati. Ridurre la complessità delle attività di collaborazione nell'ambito del programma è necessario per migliorare la qualità, la coerenza e l'accessibilità della cooperazione, in particolare razionalizzando il panorama dei partenariati, dei cluster, delle missioni e dei temi dei programmi di lavoro. Approcci quali l'approccio multilaterale, i finanziamenti a cascata e gli strumenti di accesso semplificato svolgono un ruolo prezioso, in quanto coinvolgono le PMI, i consulenti e la società civile durante l'intero ciclo di vita dei progetti e contribuiscono ad ancorare la ricerca alle esigenze del mondo reale, migliorando nel contempo l'adozione della ricerca e dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 279
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.	(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi. ***Al tempo stesso, è importante che tali partenariati contribuiscano a rafforzare lo Spazio europeo della ricerca***

promuovendo la condivisione delle conoscenze, la mobilità dei ricercatori e l'interoperabilità delle infrastrutture. È opportuno sfruttare appieno le sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione al fine di massimizzare l'effetto leva degli investimenti e accelerare le transizioni verde e digitale.

Or. ro

Motivazione

Il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca è essenziale affinché l'Unione europea possa mantenere il proprio ruolo di leader mondiale, e la promozione della condivisione delle conoscenze, della mobilità dei ricercatori e dell'interoperabilità delle infrastrutture rappresenta il mezzo per conseguire questo obiettivo.

Emendamento 280
Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli, Alessandro Ciriani, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione ***industriale*** e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici ***degli*** ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.	(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione ***del settore privato*** e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici ***di tutti gli*** ambiti di intervento ***di Orizzonte Europa e*** del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 281
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Giorgio Gori, Cristina Maestre, Camilla Laureti, Maria Grapini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo, André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione ***industriale*** e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici ***degli*** ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.	(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione ***del settore privato*** e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici ***di tutti gli*** ambiti di intervento ***di Orizzonte Europa e*** del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

I partenariati europei rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere la ricerca e l'innovazione collaborative nell'ambito di Orizzonte Europa. Limitarne l'applicabilità a determinati ambiti di intervento creerebbe disparità ingiustificate e limiterebbe l'efficacia complessiva del programma. L'emendamento mira a garantire che i partenariati europei siano accessibili in tutti e quattro gli ambiti di intervento, garantendo in tal modo un quadro coerente, inclusivo e orizzontale per tutti i partecipanti.

Emendamento 282
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, ***dovrebbero***, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo	(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, ***potrebbero***, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo

stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.	stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 283
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) La governance dei partenariati deve essere trasparente, inclusiva ed equilibrata al fine di consentire la partecipazione di tutti gli attori pertinenti, compresi gli Stati membri, la comunità di ricerca, l'industria e la società civile, attraverso un'ampia cooperazione. Allo stesso tempo, al fine di promuovere l'innovazione e la competitività, occorre prestare particolare attenzione al coinvolgimento di nuovi partecipanti e all'agevolazione dell'accesso per le PMI e le organizzazioni emergenti. Da ultimo, ma non meno importante, il portafoglio di partenariati dovrebbe rimanere flessibile e adattabile, in modo da poter rispondere rapidamente alle sfide emergenti e agli sviluppi tecnologici, garantendo allo stesso tempo la coesione e la continuità delle azioni finanziate dall'UE.

Or. ro

Motivazione

L'Unione europea si trova ad affrontare sfide significative in tutti i settori, per cui è importante la partecipazione di tutti gli attori pertinenti, compresi gli Stati membri, la comunità di ricerca, l'industria e la società civile, attraverso un'ampia cooperazione.

Emendamento 284
Ville Niinistö

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe ***finanziare le*** attività di ricerca e innovazione delle missioni, ***mentre le attività di*** diffusione e espansione ***dovrebbero essere realizzate*** attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.	(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero ***essere perseguite dal programma per*** avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. ***Le cinque missioni dell'UE, vale a dire la missione sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che sostiene le società nell'adattamento agli impatti inevitabili dei cambiamenti climatici; la missione sul cancro, che mira a migliorare la vita di oltre 3 milioni di persone affette da cancro entro il 2030 attraverso la prevenzione, il trattamento e la qualità della vita; la missione per la salute degli oceani, dei mari, delle coste e delle acque interne, che si adopera per ripristinare i nostri ecosistemi oceanici e idrici entro il 2030; la missione "100 città intelligenti e a impatto climatico zero", che sostiene 100 città europee nella loro trasformazione sistemica verso la neutralità climatica entro il 2030; e la missione relativa a un patto europeo per i suoli, che mira a guidare la transizione verso suoli sani entro il 2030 per i prodotti alimentari, le persone, la natura e il clima, hanno tutti dimostrato la loro capacità di mobilitare la ricerca, l'innovazione, i cittadini e i portatori di***

interessi attorno a obiettivi sociali concreti e misurabili, e dovrebbero pertanto essere portate avanti e rafforzate nell'ambito del programma. Il programma quadro dovrebbe ***pertanto destinare una parte del suo bilancio al finanziamento delle*** attività di ricerca e innovazione delle missioni, ***e a facilitarne l'ulteriore*** diffusione e espansione***, da realizzare*** attraverso altri programmi dell'UE***, come l'ECF,*** e finanziamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 285
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE ***e*** finanziamenti nazionali.	(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, ***costituiscono uno strumento fondamentale per fornire soluzioni concrete alle principali sfide sociali attraverso obiettivi chiaramente definiti, traguardi misurabili e un forte impatto per i cittadini e*** dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione

dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE***,*** finanziamenti nazionali ***e investimenti privati***.

Or. en

Emendamento 286
Nikos Pappas, Jussi Saramo, Anthony Smith

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative ***e contribuire a creare mercati guida per nuovi*** prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.	(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative ***al fine di soddisfare le urgenti esigenze sociali, sanitarie, ambientali e territoriali e, se del caso, sostenere la diffusione di*** prodotti e servizi ***accessibili e a prezzi abbordabili senza rendere la creazione del mercato fine a sé stessa***. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 287
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero ***avere un impatto trasformativo e sistemico per la società***, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni ***sociali*** pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative ***e contribuire*** a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.	(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero ***consentire innovazioni scientifiche e tecnologiche di rilevanza strategica***, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative ***al fine di rafforzare le capacità industriali e tecnologiche europee, ripristinare la leadership scientifica europea e aiutare*** a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 288
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare,	(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare,

intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.	intersettoriale, trasversale e transfrontaliera***, nonché l'autonomia strategica dell'Unione in materia di ricerca e innovazione nel settore sanitario***. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 289
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Raffaele Stancanelli, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma	(11) Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma

quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.	quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni ***e incoraggiare la cooperazione tra istituti di ricerca e università***, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 290
Ivars Ijabs, Elisabetta Gualmini, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Ancorato al piano strategico di Orizzonte Europa 2025-2027[4], lo strumento per il nuovo Bauhaus europeo è uno strumento di finanziamento pluriennale concepito per accelerare la trasformazione dei quartieri cittadini attraverso una progettazione sostenibile e inclusiva. La sua componente di R&I dovrebbe essere finanziata da Orizzonte Europa, mentre quella di avvio dovrebbe essere realizzata attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.	(12) Ancorato al piano strategico di Orizzonte Europa 2025-2027[4], lo strumento per il nuovo Bauhaus europeo è uno strumento di finanziamento pluriennale concepito per accelerare la trasformazione dei quartieri cittadini attraverso una progettazione sostenibile***, innovativa, creativa*** e inclusiva***, che unisca dimensioni ambientali, sociali e culturali***. La sua componente di R&I dovrebbe essere finanziata da Orizzonte Europa, mentre quella di avvio dovrebbe essere realizzata attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.
[4] Decisione C(2024)1741 della Commissione del 20.3.2024.	[4] Decisione C(2024)1741 della Commissione del 20.3.2024.

Or. en

Emendamento 291
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Matthias Ecke, René Repasi, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Ancorato al piano strategico di Orizzonte Europa 2025-2027[4], lo strumento per il nuovo Bauhaus europeo è uno strumento di finanziamento pluriennale concepito per accelerare la trasformazione dei quartieri cittadini attraverso una progettazione sostenibile e inclusiva. La sua componente di R&I dovrebbe essere finanziata da Orizzonte Europa, mentre quella di avvio dovrebbe essere realizzata attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.	(12) Ancorato al piano strategico di Orizzonte Europa 2025-2027[4], lo strumento per il nuovo Bauhaus europeo è uno strumento di finanziamento pluriennale concepito per accelerare la trasformazione dei quartieri cittadini attraverso una progettazione sostenibile e inclusiva. La sua componente di R&I***, compresa l'efficienza energetica e la decarbonizzazione degli edifici,*** dovrebbe essere finanziata da Orizzonte Europa, mentre quella di avvio dovrebbe essere realizzata attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.
[4] Decisione C(2024)1741 della Commissione del 20.3.2024.	[4] Decisione C(2024)1741 della Commissione del 20.3.2024.

Or. en

Emendamento 292
Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il sistema europeo dei trasporti deve far fronte a crescenti vincoli di capacità, in quanto si prevede che la domanda di passeggeri e merci crescerà in modo significativo nei prossimi decenni, mentre i modi di trasporto esistenti si stanno già avvicinando ai limiti strutturali. Senza ulteriori infrastrutture e innovazioni tecnologiche, queste pressioni rischiano di compromettere la mobilità, gli obiettivi climatici e, a sua volta, la più ampia competitività e coesione economica dell'Europa. In tale contesto,

l'avanzamento dei trasporti basati su infrastrutture a emissioni zero di prossima generazione, dalla ricerca e dalla dimostrazione fino alla diffusione, illustra il tipo di opportunità "moonshot" europea in grado di apportare miglioramenti graduali in termini di velocità, capacità ed efficienza energetica, migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici attraverso architetture di sistema progettate per resistere a condizioni meteorologiche estreme e affrontare i collegamenti transfrontalieri mancanti nella rete transeuropea dei trasporti, sostenendo nel contempo una più profonda integrazione del mercato unico e promuovendo la competitività, la resilienza e la sovranità tecnologica dell'Europa. Al di là dei trasporti, tali innovazioni a livello di sistema, tra cui l'hyperloop, possono guidare i progressi nelle tecnologie abilitanti – tra cui la tecnologia del vuoto, i sistemi di potenza elettromagnetica, i sistemi controllati dall'IA e i materiali avanzati – con un significativo potenziale di ricaduta per altri settori industriali e strategici.

Or. en

Emendamento 293
Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il sistema europeo dei trasporti deve far fronte a crescenti vincoli di capacità, in quanto si prevede che la domanda di passeggeri e merci crescerà in modo significativo nei prossimi decenni, mentre i modi di trasporto esistenti si stanno già avvicinando ai limiti strutturali. Senza ulteriori infrastrutture e innovazioni

tecnologiche, queste pressioni rischiano di compromettere la mobilità, gli obiettivi climatici e, a sua volta, la più ampia competitività e coesione economica dell'Europa. In tale contesto, l'avanzamento dei trasporti basati su infrastrutture a emissioni zero di prossima generazione, dalla ricerca e dalla dimostrazione fino alla diffusione, illustra il tipo di opportunità "moonshot" europea in grado di apportare miglioramenti graduali in termini di velocità, capacità ed efficienza energetica, migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici attraverso architetture di sistema progettate per resistere a condizioni meteorologiche estreme e affrontare i collegamenti transfrontalieri mancanti nella rete transeuropea dei trasporti, sostenendo nel contempo una più profonda integrazione del mercato unico e promuovendo la competitività, la resilienza e la sovranità tecnologica dell'Europa. Al di là dei trasporti, tali innovazioni a livello di sistema, tra cui l'hyperloop, possono guidare i progressi nelle tecnologie abilitanti – tra cui la tecnologia del vuoto, i sistemi di potenza elettromagnetica, i sistemi controllati dall'IA e i materiali avanzati – con un significativo potenziale di ricaduta per altri settori industriali e strategici.

Or. en

Emendamento 294
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE
Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Eszter Lakos, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(12 bis) Il programma può essere parzialmente attuato mediante progetti "moonshot" europei. I progetti moonshot non sono strumenti di finanziamento, bensì piuttosto rappresentano un approccio politico che combina strumenti politici, legislativi e di finanziamento per raggiungere un obiettivo specifico a medio termine, sfruttando i risultati dell'attuale programma quadro. Tale obiettivo dovrebbe essere definito conformemente alla metodologia SMART. Dovrebbe discendere dalla ricerca e innovazione, ma conferire un impatto che vada al di là dei risultati delle attività di ricerca e innovazione. Un progetto moonshot può pertanto essere stabilito solo da una comunicazione della Commissione con l'impegno di tutti i servizi della Commissione e con il sostegno degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 295
Christophe Clergeau, Michalis Hadjipantela, Tilly Metz, Ondřej Krutílek, Alicia Homs Ginel, Thomas Pellerin-Carlin, André Franqueira Rodrigues, Marta Temido, Isabella Lövin

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Al fine di rafforzare la leadership scientifica, la capacità tecnologica, la resilienza, la sostenibilità e la competitività industriale dell'Unione, il programma dovrebbe sostenere iniziative ambiziose di ricerca e innovazione in grado di affrontare le principali sfide sociali. Nell'ambito di Orizzonte Europa, le missioni costituiscono uno strumento fondamentale per fornire soluzioni concrete a tali sfide attraverso obiettivi chiaramente definiti, traguardi misurabili e un forte impatto per i cittadini. Le

missioni dovrebbero mobilitare attività in tutto il ciclo della ricerca e dell'innovazione e garantire sinergie con altri programmi dell'Unione, iniziative nazionali e investimenti privati.

Or. en

Emendamento 296
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) ***Il*** Consiglio europeo della ricerca (CER) ***dovrebbe*** garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa sia sempre di più un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.	(13) ***I criteri di selezione per i finanziamenti del*** Consiglio europeo della ricerca (CER) ***dovrebbero essere chiari, rigorosi e basati esclusivamente sul principio di eccellenza scientifica, affinché il CER possa*** garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza***. Ne consegue che la valutazione delle proposte dovrebbe, in linea di principio, basarsi su due aspetti complementari: l'eccellenza del ricercatore e l'eccellenza del progetto. Per quanto riguarda il ricercatore, il CER dovrebbe analizzare i suoi precedenti risultati scientifici, la capacità di generare idee innovative e indipendenti e il potenziale per diventare e/o rimanere un punto di riferimento nel proprio campo. Tuttavia, per i ricercatori all'inizio della carriera, l'attenzione dovrebbe concentrarsi sulle potenzialità dimostrate, sulla creatività e sulla capacità di sviluppare una propria agenda di ricerca, e non esclusivamente su un ampio elenco di pubblicazioni. I criteri relativi al progetto, d'altra parte, dovrebbero***

includere la natura innovativa e ambiziosa dell'idea, il potenziale di compiere progressi significativi alle frontiere della conoscenza e la fattibilità dell'approccio proposto. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa sia sempre di più un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.

Or. ro

Motivazione

La ricerca necessita di criteri di selezione dei progetti chiari e rigorosi basati esclusivamente sul principio di eccellenza scientifica, al fine di generare idee innovative e indipendenti per l'Europa, consentendole in tal modo di mantenere il proprio ruolo di leader nel settore.

Emendamento 297
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata ***esclusivamente*** sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti ***indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine***, è fondamentale	(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza ***in tutti i settori***. Questo impegno a favore della ricerca ***dal basso verso l'alto,*** su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti, è fondamentale per attrarre le menti più

per attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa ***sia*** sempre di più ***un*** polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.

brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa ***si rafforzi*** sempre di più ***come*** polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione. ***Il CER dovrebbe continuare a sviluppare e rafforzare le attività di sensibilizzazione e cooperazione per aumentare la visibilità del CER per i migliori ricercatori dell'Unione e del resto del mondo. Il CER dovrebbe svolgere un ruolo attivo nell'ampliamento della partecipazione colmando il divario di prestazioni in materia di R&I in tutta l'UE, rivolgendosi in particolare ai paesi con tassi di successo inferiori e rafforzando la partecipazione dei ricercatori provenienti da tali territori. A tale riguardo, la sensibilizzazione, il tutoraggio e l'assistenza del CER rivolti alle comunità di ricerca nei paesi meno efficienti dovrebbero essere rafforzati e strutturati. È opportuno istituire borse di studio del CER destinate ai ricercatori provenienti dai paesi interessati dall'ampliamento.***

Or. en

Emendamento 298
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ***ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai*** ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente	(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ***compresi i*** ricercatori ***e i richiedenti*** nelle fasi iniziali ***della propria carriera provenienti da Stati membri e regioni sottorappresentati***, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza ***in tutti i settori***. Questo impegno a favore della ricerca ***dal basso verso l'alto*** su iniziativa dei

sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per ***attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che*** l'Europa ***sia sempre di più un*** polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.	ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per ***rafforzare*** l'Europa ***come*** polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione ***e per attrarre e trattenere ulteriormente le menti più brillanti al mondo***. ***Il CER dovrebbe sviluppare attività di sensibilizzazione, tutoraggio e sviluppo delle capacità per garantire condizioni di parità per tutti i richiedenti in tutta l'Unione. Tali misure sono fondamentali per ampliare la base di talenti, rafforzare l'inclusività e potenziare la posizione dell'Europa come centro di eccellenza scientifica e innovazione leader a livello mondiale.***

Or. en

Emendamento 299
Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa sia sempre di più	(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa sia sempre di più

un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.	un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione. ***A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione anche alla dimensione territoriale, che richiede investimenti adeguati volti a rafforzare gli ecosistemi di R&I in diverse regioni dell'Unione. Ciò consentirebbe a una gamma più ampia di attori di contribuire alla ricerca e all'innovazione europee, rafforzando in tal modo la capacità competitiva complessiva dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 300
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza ***e*** aperta ai talenti ***indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine***, è fondamentale per attrarre ***le menti più brillanti a livello mondiale*** e per fare sì che l'Europa sia sempre di più un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.	(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza***, attuata con una chiara preferenza per i ricercatori stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati,*** aperta ai talenti ***al di fuori dell'Unione solo se vi sono carenze di competenze chiaramente identificate e quantificate, e dopo che sono state debitamente esplorate tutte le possibilità per sostenere un progetto di eccellenza equivalente nel quadro dell'Unione***, è fondamentale per ***trattenere e*** attrarre ***ricercatori di alto livello e di alto profilo*** e per fare sì che

	l'Europa sia sempre di più un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 301
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo ***volutamente*** l'accento ***sul sostegno ai ricercatori*** nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per ***attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che*** l'Europa ***sia sempre di più un*** polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.	(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo l'accento ***sulle carriere*** nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza ***in tutti i settori***. Questo impegno a favore della ricerca ***dal basso verso l'alto*** su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per ***rafforzare*** l'Europa ***come*** polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione ***e per attrarre e trattenere ulteriormente le menti più brillanti al mondo***. ***Il CER dovrebbe continuare a sviluppare e rafforzare attività mirate di sensibilizzazione, tutoraggio, sviluppo di capacità e cooperazione per aumentare la diffusione degli strumenti del CER tra i migliori ricercatori in tutta l'Unione, garantire condizioni di parità per tutti i richiedenti e ampliare la base di talenti.***

Or. en

Emendamento 302

Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Raffaele Stancanelli, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa sia sempre di più un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.	(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza ***e di promuovere le tecnologie innovative***. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori, selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa sia sempre di più un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 303
Dan Nica, Lina Gálvez

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) La ricerca clinica è una componente fondamentale dell'ecosistema di ricerca e innovazione dell'Unione e contribuisce in modo significativo alla sua competitività globale nei settori delle scienze della vita e della salute, nonché al miglioramento della salute pubblica e della salute dei cittadini. Approcci più coordinati all'organizzazione e

all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche in tutta l'Unione, anche attraverso reti collaborative di siti clinici, laboratori specializzati e comunità di pazienti, possono ridurre la frammentazione, migliorare l'efficienza e accelerare lo sviluppo di terapie innovative, rafforzando in tal modo la capacità dell'Unione di affrontare le principali sfide sanitarie. La ricerca e l'innovazione possono svolgere un ruolo importante nell'esplorazione e nello sviluppo di tali approcci, anche attraverso lavori su metodologie, modelli di governance, infrastrutture di dati e strategie di coinvolgimento dei pazienti, nel rispetto della natura del programma come strumento di ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 304
Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. ***Una delle sfide dell'Unione è rappresentata dalla fuga di cervelli e dalla mobilità a senso unico dei ricercatori, che minano la coesione economica, sociale e territoriale e, in ultima analisi, indeboliscono lo Spazio europeo della ricerca concentrando l'eccellenza in un numero limitato di centri in tutta l'Unione. A lungo termine, tale concentrazione rischia di***

promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

compromettere la competitività e la resilienza complessive dell'Unione. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è ***pertanto*** essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. ***Per contrastare questa tendenza, in sinergia con il programma quadro, è opportuno rafforzare e coordinare meglio gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione nell'ambito della politica di coesione, al fine di costruire ecosistemi dell'innovazione attraenti e basati sul territorio in tutte le regioni, sostenere il "diritto di rimanere" e ridurre la mobilità a senso unico dei ricercatori.*** Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione ***a livello nazionale, regionale e locale***, compreso il settore privato***, il che promuoverebbe un'autentica circolazione dei cervelli combinando le opportunità di mobilità con misure che rafforzino gli ecosistemi regionali dell'innovazione e la loro capacità di assorbire e applicare i risultati della R&I***. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore ***in tutte le regioni dell'Unione*** di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

Emendamento 305
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per ***sostenere*** l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca***, anche attraverso*** lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione ***e*** l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati***, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento***.	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership ***scientifica e*** tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide ***europee e*** globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale ***in tutta l'Unione***. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per ***promuovere le innovazioni nel campo della ricerca e dell'innovazione scientifica,*** l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo ***e hanno un enorme potenziale nel rafforzare la base di ricerca negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in questo ambito grazie alla loro solida dimensione di formazione***. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra ***le organizzazioni che svolgono attività di ricerca,*** le università ***e altri istituti di istruzione e formazione superiore*** e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato***, con particolare attenzione alle PMI e alle start-up innovative e nel rispetto degli obiettivi di sicurezza, sicurezza della ricerca e sovranità tecnologica***. Dovrebbe ***contribuire a***

consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca ***e lo sviluppo di sinergie con lo spazio europeo dell'istruzione, nella sua dimensione di istruzione superiore, anche attraverso le alleanze delle università europee ed Erasmus+. Ciò dovrebbe sostenere*** lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali***, il rafforzamento della ricerca collaborativa,*** attraverso la collaborazione, la promozione***,*** l'attrazione ***e il mantenimento*** di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati.

Or. en

Emendamento 306
Ivars Ijabs, Elisabetta Gualmini, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Brigitte van den Berg, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le

università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento. ***Le sinergie con Erasmus+ dovrebbero garantire che le risorse di entrambi i programmi sostengano il rafforzamento e la modernizzazione degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa può integrare le azioni Erasmus+, comprese le alleanze delle università europee, contribuendo a strategie integrate a lungo termine nei settori dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, promuovendo in tal modo legami più stretti tra l'istruzione e la ricerca, in particolare all'interno degli istituti di istruzione superiore.***

Or. en

Emendamento 307
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca

Emendamento

(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e***, in via prioritaria,*** trattenere una forza lavoro di

altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica ***e il benessere della società***. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire ***il completamento*** dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e ***l'attrazione*** di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.	ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale***, garantendo nel contempo che l'attrazione di talenti provenienti da paesi terzi rimanga strettamente limitata al massimo livello di eccellenza scientifica, sia mirata a carenze di competenze chiaramente identificate e quantificate e non si traduca in una migrazione accademica su vasta scala o indifferenziata***. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica***, la leadership scientifica, il recupero tecnologico e la capacità di innovazione***. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire ***di migliorare il coordinamento e l'interoperabilità all'interno*** dello Spazio europeo della ricerca***, fatte salve le competenze degli Stati membri***, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e ***il mantenimento*** di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 308
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per ***sostenere*** l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe ***consentire il*** completamento dello Spazio europeo della ricerca***, anche attraverso*** lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione ***e*** l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati***, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento***.	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership ***scientifica e*** tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide ***europee e*** globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale ***in tutta l'Unione***. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per ***promuovere le innovazioni nel campo della ricerca e dell'innovazione scientifica,*** l'innovazione, la resilienza economica***, sociale e ambientale*** e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra ***le organizzazioni che svolgono attività di ricerca,*** le università ***e altri istituti di istruzione e formazione superiore*** e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato***, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza, sicurezza della ricerca e sovranità tecnologica***. Dovrebbe ***contribuire al*** completamento dello Spazio europeo della ricerca ***e allo sviluppo di sinergie con lo spazio europeo dell'istruzione, nella sua dimensione di istruzione superiore, anche attraverso le alleanze delle università europee ed Erasmus+. Ciò dovrebbe sostenere*** lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione***,*** l'attrazione ***e il mantenimento*** di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati.

Emendamento 309
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per ***sostenere l'***innovazione, ***la*** resilienza economica e ***il*** benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca***, anche attraverso*** lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati***, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento***.	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership ***scientifica e*** tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e***, fatte salve le considerazioni in materia di sicurezza,*** connessa a livello internazionale ***in tutta l'Unione***. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per ***promuovere le innovazioni scientifiche che portano all'***innovazione, ***alla*** resilienza economica e ***al*** benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra ***le organizzazioni che svolgono attività di ricerca,*** le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe ***contribuire a*** consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca ***e delle regioni e dei paesi sottorappresentati, nonché lo sviluppo di sinergie con lo spazio europeo dell'istruzione, nella sua dimensione di istruzione superiore, anche attraverso l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, le alleanze delle università europee ed Erasmus+. Ciò dovrebbe sostenere*** lo sviluppo della

capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati.

Or. en

Emendamento 310
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione ***e riqualificazione professionale continua, al fine di garantire la disponibilità dei professionisti necessari nel medio e lungo termine***, ***nonché nella*** mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con

iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.	le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, ***anche evitando criteri geografici o istituzionali restrittivi, al fine di garantire una piena apertura ai talenti provenienti da tutto il mondo e una maggiore mobilitazione degli investimenti privati,*** e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

Or. ro

Motivazione

La formazione e il miglioramento permanente delle competenze dei ricercatori in tutti i settori sono essenziali per soddisfare il fabbisogno di professionisti nel medio e lungo termine, nonché per favorirne la mobilità e le prospettive di carriera, sia all'interno che all'esterno dell'ambito accademico.

Emendamento 311
Nikos Pappas, Jussi Saramo, Anthony Smith

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale***. Tale investimento strategico dovrebbe inoltre contribuire a carriere stabili e attraenti, a una retribuzione equa, a condizioni di lavoro dignitose, a diritti collettivi, alla parità di trattamento e all'azione contro il lavoro precario nella ricerca e nell'istruzione superiore***. Investire strategicamente nei

ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 312
Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli, Alessandro Ciriani, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente

nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere ***la ricerca fondamentale e applicata,*** l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati ***e partenariati pubblico-privato***, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee ***incentrate sullo sviluppo urbano sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'innovazione territoriale***, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 313
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Raffaele Stancanelli, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla

sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.	sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e ***interessanti*** prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere ***la ricerca fondamentale e applicata,*** l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati ***e partenariati pubblico-privato***, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 314
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine

dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.	dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato***, e collegare gli ecosistemi locali e regionali***. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 315
Brigitte van den Berg, Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Per massimizzare l'impatto sociale ed economico della ricerca e dell'innovazione dell'Unione, il

programma dovrebbe promuovere la diffusione, l'adozione e la valorizzazione efficaci dei risultati, anche attraverso lo sviluppo di competenze pertinenti che ne consentano l'uso da parte di attori non impegnati nella ricerca. In tale contesto, le azioni di ricerca e innovazione, in particolare quelle con una forte dimensione applicata, dovrebbero, se del caso, seguire un approccio multilaterale coinvolgendo una vasta gamma di portatori di interessi, durante l'intero ciclo di vita del progetto. Inoltre, il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione degli istituti di istruzione e formazione professionale, compresi i centri di eccellenza professionale, nonché di altri fornitori di competenze, a progetti collaborativi. Il loro coinvolgimento può agevolare la traduzione dei risultati della ricerca in applicazioni pratiche, sostenere lo sviluppo di competenze in linea con le esigenze dei risultati e migliorare la diffusione e l'adozione di soluzioni innovative in tutti i settori e le regioni.

Or. en

Emendamento 316
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Al fine di garantire la visione a lungo termine per la leadership dell'Unione in materia di R&I, il programma dovrebbe sostenere iniziative collaborative su vasta scala, a livello dell'UE, dal basso verso l'alto e guidate dai ricercatori, compreso l'ambito tematico al di là degli ambiti di intervento dell'ECF. Tali iniziative dovrebbero basarsi sulle capacità istituzionali, quali,

a titolo esemplificativo ma non esaustivo, laboratori, centri di eccellenza, infrastrutture di ricerca e tecnologia e ottenere il riconoscimento internazionale. Le iniziative sostenute devono essere previste per una durata di almeno cinque anni e coinvolgere entità di un numero significativo di Stati membri per garantirne la portata, l'interdisciplinarità e la prospettiva scientifica diversificata al fine di conseguire progressi significativi, stimolare nuove ampie collaborazioni e controbilanciare la frammentazione della scienza in Europa.

Or. en

Emendamento 317
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Inoltre, l'integrazione del triangolo della conoscenza costituito da imprese, ricerca e università e il collegamento degli ecosistemi dell'innovazione a livello paneuropeo dovrebbero contribuire a rafforzare la capacità di innovazione europea in tutta l'Unione. A tale riguardo, le comunità della conoscenza e dell'innovazione hanno dimostrato il loro valore aggiunto mobilitando il triangolo della conoscenza, promuovendo l'imprenditorialità e lo sviluppo delle competenze e costruendo forti ecosistemi dell'innovazione, agevolando in tal modo l'emergere, l'espansione e la diffusione sul mercato delle innovazioni in settori strategici, e dovrebbero pertanto continuare a essere sostenute dal programma.

Or. en

Emendamento 318
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare***, attraverso i suoi strumenti,*** il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti***, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni***. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento	(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech ***attraverso un accoppiamento sistematico tra eccellenti capacità di ricerca e forti capacità di assorbimento industriale***. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech***, anche rafforzando l'ecosistema del capitale di rischio, sostenendo gli investimenti dei business angel e migliorando l'accesso al finanziamento azionario***. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti***, anche rafforzando i legami tra università, organismi di ricerca ed ecosistemi di start-up attraverso iniziative quali i programmi Lab-to-Unicorn, il sostegno agli uffici di trasferimento tecnologico e il miglioramento dei quadri per le autorizzazioni e gli spin-off***. ***Dovrebbe promuovere spazi di sperimentazione normativa, appalti a favore dell'innovazione e migliori quadri di valutazione della proprietà intellettuale per facilitare l'accesso ai finanziamenti e la diffusione sul mercato, nonché migliorare l'accesso delle start-up e delle scale-up alle infrastrutture di ricerca e tecnologia e rafforzare la partecipazione***

InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe ***avvenire*** in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività.

delle PMI innovative agli appalti pubblici. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", ***compreso un maggiore ricorso ad approcci basati sulle sfide e simili all'ARPA,*** in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. ***Il CEI dovrebbe inoltre contribuire a rendere l'Unione il luogo migliore per avviare e far crescere imprese basate sulla tecnologia, comprese le start-up deep-tech, sostenendo nel contempo l'educazione all'imprenditorialità, la semplificazione e l'accelerazione delle sue procedure e rafforzando la competitività, la sovranità tecnologica e la capacità di innovazione dell'Europa.*** L'attuazione dovrebbe ***essere effettuata*** in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività. ***Tale coordinamento dovrebbe garantire una chiara divisione dei ruoli, con il CEI che copre la fase di ideazione (TRL 1-4), la fase di avviamento (TRL 3-6) e la fase iniziale attraverso l'acceleratore del CEI, mentre il Fondo europeo per la competitività si concentra sulla fase di espansione e sulla***

preparazione dell'uscita.

Or. en

Emendamento 319
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un	(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare ***innovazioni pionieristiche e dirompenti, comprese le tecnologie deep tech, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, compresa l'innovazione creativa, culturale e sociale attraverso i suoi strumenti*** e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche***, dirompenti*** e deep tech***, con un forte sostegno alle prime fasi del percorso di innovazione in cui non si può fare ricorso agli investimenti privati***. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato***, rafforzando i legami tra il CER e il CEI,*** e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee

approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività.	a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività.

Or. en

Emendamento 320
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare	(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare

e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" ***utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando*** in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e ***con*** le attività dell'iniziativa “CASSINI” sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività.

e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi ***ambientali,*** sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni***, anche sotto il profilo tecnologico***. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" ***in tutti i settori e*** in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e ***includendo*** il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e le attività dell'iniziativa “CASSINI” sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe ***pertanto*** avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività***, garantendo in particolare la coerenza tra le start-up che sviluppano applicazioni esclusivamente ai fini della difesa che potrebbero essere sostenute nel quadro del programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito nell'ambito del regolamento del Fondo europeo per la competitività, e le start-up che sviluppano applicazioni civili o a duplice uso che potrebbero essere sostenute a titolo del CEI e possono risultare utili per l'industria della difesa***.

Or. en

Emendamento 321
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa	(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone***. Il CEI dovrebbe contribuire costantemente a colmare il deficit di innovazione all'interno dell'UE e a prevenire la fuga di innovazione, anche attraverso il suo programma Pre-Accelerator e maggiori opportunità di finanziamento del rischio rivolte ai poli di innovazione emergenti***. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni***, con particolare attenzione alle start-up innovative, comprese quelle provenienti dal mondo accademico, e alle PMI***. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto

(EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività.

coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività.

Or. en

Emendamento 322
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad	(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni ***del mondo***. ***Dovrebbe essere prestata particolare***

alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in ***stretto coordinamento e*** sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in ***stretta*** sinergia ***e coordinamento*** con il Fondo europeo per la competitività***.***	***attenzione al sostegno alle start-up dirompenti e deep-tech guidate da donne e giovani e all'agevolazione del loro accesso ai finanziamenti e al tutoraggio***. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento***. Ciò dovrebbe includere elementi simili al "DARPA", in cui i progetti ad alto rischio sono sostenuti per fasi o interrotti, e consentire appalti innovativi***. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in sinergia con il Fondo europeo per la competitività.

Or. en

Emendamento 323
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare	(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare

l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa “CASSINI” sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività.

l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni ***del mondo***. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare ***un approccio simile all'ARPA, in cui i progetti ad alto rischio sono sostenuti in fasi successive e consentire appalti innovativi***. ***Il CEI dovrebbe sostenere*** altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa “CASSINI” sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la

competitività.

Or. en

Emendamento 324
Katri Kulmuni, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato	(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni ***del mondo***. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare ***elementi simili all'ARPA, in cui i***

per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in ***stretta*** sinergia ***e coordinamento*** con il Fondo europeo per la competitività.

progetti ad alto rischio sono sostenuti per fasi o interrotti, e consentire appalti innovativi. ***Dovrebbe prevedere*** altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in sinergia con il Fondo europeo per la competitività.

Or. en

Motivazione

Includere un approccio ARPA/DARPA è un buon passo ed è consigliabile includere un'elaborazione di quali siano gli elementi basati sulla domanda simili all'ARPA, come gli appalti innovativi. È opportuno mantenere la flessibilità per tenere conto delle esperienze acquisite con la sperimentazione in corso dell'approccio ARPA/DARPA.

Emendamento 325
Nikos Pappas, Jussi Saramo, Anthony Smith

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione ***creatrice di un mercato per la deep tech***. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare***, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla*** ricerca ***al***	(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione ***deep tech socialmente utile, sostenibile dal punto di vista ambientale e democraticamente responsabile, in particolare laddove i mercati non forniscano le soluzioni necessarie per l'interesse pubblico. Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione deep tech socialmente utile, sostenibile dal punto di vista ambientale e democraticamente responsabile, in particolare laddove i mercati non forniscano le soluzioni***

mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. ***A tal fine*** dovrebbe ***adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di*** innovazione ***nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale***. ***L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività.***

necessarie per l'interesse pubblico. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare ***la traduzione della*** ricerca ***in benefici sociali accessibili, posti di lavoro di qualità, servizi pubblici resilienti e sistemi di produzione sostenibili*** e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. ***Ciò*** dovrebbe ***dare priorità alle applicazioni civili e garantire che il sostegno nell'ambito di Orizzonte Europa non sia distolto dalla sua missione primaria di programma civile di ricerca e*** innovazione.

Or. en

Emendamento 326
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) La governance del Consiglio europeo per l'innovazione

dovrebbe basarsi su un'autonomia sufficiente e su strutture scientificamente solide per garantire un processo decisionale agile, anche attraverso gestori di programmi qualificati e un uso equilibrato di inviti aperti e tematici. Dovrebbero essere sostenuti approcci strutturati simili all'ARPA per i progetti ad alto rischio e a basso livello di TRL, a condizione che integrino gli strumenti esistenti, preservino l'apertura e concedano un tempo adeguato per la valutazione dei progetti. Dovrebbe inoltre rafforzare la collaborazione tra start-up, imprese mature e attori accademici, aumentare i coinvestimenti privati e continuare a fare affidamento su strumenti di finanziamento misto, accelerando nel contempo la partecipazione delle PMI e garantendo che i progetti siano basati sulle esigenze degli utenti finali e in grado di essere realizzati nel mondo reale. Il ruolo delle università nell'innovazione precoce e ad alto rischio deve essere pienamente riconosciuto, insieme al Consiglio europeo per l'innovazione, come ponte tra la scienza fondamentale e l'innovazione. Dovrebbero essere ulteriormente sviluppate strutture di governance guidate da esperti che affrontino la competitività industriale e le sfide per la società, mantenendo nel contempo inviti aperti e non prescrittivi per consentire metodologie all'avanguardia e la capacità di risposta alle sfide emergenti. È necessaria maggiore chiarezza sul ruolo futuro e sul sostegno di strumenti quali l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione. Infine, gli ecosistemi territoriali della ricerca e dell'innovazione dovrebbero essere pienamente integrati in questo approccio di governance, in quanto costituiscono una base per la competitività dell'Europa e consentono investimenti più strategici e mirati. Iniziative come le valli regionali dell'innovazione dimostrano un forte

potenziale e le strategie di specializzazione intelligente si sono dimostrate efficaci nel rafforzare lo sviluppo regionale orientato all'innovazione e nel promuovere la collaborazione all'interno degli ecosistemi di ricerca e innovazione e tra di essi.

Or. en

Emendamento 327
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) È opportuno garantire sinergie tra il Fondo CEI e l'ECF in tutte le fasi di attuazione. Lo strumento InvestEU ECF dovrebbe essere attuato in particolare attraverso garanzie di bilancio e strumenti finanziari di condivisione del rischio da parte dei partner esecutivi responsabili direttamente o tramite intermediari finanziari della selezione degli investimenti. Lo strumento InvestEU ECF può sostenere qualsiasi destinatario finale e investimento economicamente redditizio, in qualsiasi fase del loro sviluppo, dall'avviamento (finanziamento iniziale e crescita precoce) all'espansione e a tutte le tecnologie, comprese quelle pionieristiche. Il sostegno dell'Unione trasferito ai destinatari finali può assumere un'ampia gamma di forme, ad esempio prestiti, garanzie, quasi-equity e investimenti azionari. Il Fondo CEI dovrebbe fornire sostegno diretto agli investimenti azionari alle imprese. Le decisioni di investimento del Fondo CEI dovrebbero contenere una valutazione per garantire che il Fondo CEI investa in destinatari finali (in genere start-up ad alta tecnologia) che non possono soddisfare tutte le loro esigenze di

finanziamento da fonti di mercato o dall'ECF, a causa del livello di rischio connesso alle nuove tecnologie e/o ai nuovi mercati. I servizi di accelerazione d'impresa del CEI possono fornire sostegno non finanziario ai beneficiari del CEI e ai destinatari finali e soddisfare le loro esigenze specifiche di innovazione deep tech e dirompente, mentre il consulente per i progetti dell'ECF può fornire servizi di consulenza più ampi a sostegno di una gamma più ampia di beneficiari. È opportuno creare sinergie in modo che i destinatari finali dell'acceleratore del CEI e del Fondo CEI possano essere finanziati nella loro fase di espansione dallo strumento InvestEU ECF, purché soddisfino le condizioni. Tali complementarità saranno garantite, ad esempio, dalla cooperazione del comitato consultivo per lo strumento InvestEU ECF e del comitato CEI.

Or. en

Emendamento 328
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) La Commissione dovrebbe nominare gestori del programma incaricati di identificare e individuare attivamente i risultati di qualsiasi componente del programma che possano meritare di essere ulteriormente sfruttati e valorizzati in altri strumenti dell'Unione, in particolare dal Fondo europeo per la competitività, anche nell'ambito del programma specifico sulla ricerca nel settore della difesa, per il conseguimento dei suoi obiettivi specifici.

Emendamento 329
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I finanziamenti per il potenziamento delle tecnologie avanzate nell'ambito del Fondo "Scaleup Europe" annunciati nella strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero essere erogati sulla base delle condizioni concordate nel QFP 2021-2027. Tutti i finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero essere erogati a titolo dell'ECF.	(16) I finanziamenti per il potenziamento delle tecnologie avanzate nell'ambito del Fondo "Scaleup Europe" annunciati nella strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero essere erogati sulla base delle condizioni concordate nel QFP 2021-2027. Tutti i finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero essere erogati a titolo dell'ECF. ***I dispositivi di governance che definiscono le strutture, le norme e il coordinamento tra Orizzonte Europa e il Fondo europeo per la competitività e al loro interno saranno decisivi per la capacità del programma di produrre risultati in termini di competitività. Devono garantire una progressione coerente e continua dalla ricerca a basso TRL e nelle fasi iniziali, sostenuta principalmente nell'ambito dei pilastri I e III, fino alle fasi intermedie di TRL e di scale-up nell'ambito del pilastro II, fino a un livello di TRL elevato, alla diffusione nelle fasi successive e all'integrazione del mercato sostenuta dal Fondo europeo per la competitività. Ciò richiede forti connessioni tra i pilastri e l'allineamento con i pertinenti strumenti dell'ECF, nonché un mix equilibrato di sostegno alla ricerca e all'innovazione fondamentali e applicate. A tale riguardo, è necessaria una solida metodologia per collegare esplicitamente la progressione del TRL alle fasi successive dello sviluppo delle start-up, garantendo la continuità***

lungo le catene del valore integrate. Tale approccio è essenziale per colmare le lacune rimanenti relative alla progettazione di meccanismi simili all'ARPA e all'attuazione di iniziative su larga scala lungo l'intero ciclo di vita dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 330
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I finanziamenti per il potenziamento delle tecnologie avanzate nell'ambito del Fondo "Scaleup Europe" annunciati nella strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero essere erogati sulla base delle condizioni concordate nel QFP 2021-2027. Tutti i finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero essere erogati a titolo dell'ECF.	(16) I finanziamenti per il potenziamento delle tecnologie avanzate nell'ambito del Fondo "Scaleup Europe" annunciati nella strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero essere erogati sulla base delle condizioni concordate nel QFP 2021-2027. Tutti i finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero essere erogati a titolo dell'ECF***, in piena complementarità con la logica di intervento del Fondo CEI***.

Or. en

Emendamento 331
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) L'intelligenza artificiale

(IA) è diventata un catalizzatore fondamentale per la scoperta scientifica in tutte le discipline; il programma dovrebbe sostenere l'attuazione della strategia europea per l'IA nella scienza e della risorsa per la scienza dell'IA in Europa (RAISE). Integrando RAISE in tutti i pilastri, il programma mira ad accelerare la transizione verso la "Scienza 5.0", in cui la collaborazione tra l'IA e l'uomo migliora la produttività, la riproducibilità e l'eccellenza dello Spazio europeo della ricerca (SER).

Or. en

Emendamento 332
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) L'integrazione dell'IA e dei sistemi decisionali automatizzati nella valutazione dei progetti scientifici presenta rischi significativi per l'integrità e la diversità della ricerca; tali sistemi possono consolidare pregiudizi nascosti, favorire le metodologie convenzionali rispetto all'innovazione ad alto rischio e ad alto rendimento e non disporre del giudizio più articolato necessario per valutare il pensiero originale, compromettendo in tal modo la qualità della scienza e il progresso a lungo termine della conoscenza umana. Pertanto, è essenziale garantire che la valutazione finale del merito scientifico rimanga un processo antropocentrico, sostenuto da strumenti tecnologici trasparenti, etici e responsabili che preservino i principi fondamentali della revisione inter pares.

Or. en

Emendamento 333
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche.	(17) Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione***, degli Stati membri e delle regioni dell'Unione*** e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche. ***Il JRC dovrebbe continuare a sostenere le autorità regionali attraverso la formazione, la condivisione delle conoscenze e dei dati, l'analisi, la modellizzazione e una più ampia apertura delle sue infrastrutture di ricerca ai ricercatori e alle industrie.***

Or. en

Emendamento 334
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*

(17) Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche.	(17) Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC***, tra cui gli Stati membri, le regioni e le città,*** e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche.

Or. en

Emendamento 335
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il programma dovrebbe garantire la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi dello Spazio europeo della ricerca e del patto per la ricerca e l'innovazione[5], in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la scienza al servizio delle politiche, la parità di genere e le pari opportunità, la non discriminazione, la scienza aperta e la promozione di carriere di ricerca e mobilità attraenti. ***In particolare dovrebbe garantire l'efficace promozione di pari opportunità per tutti e l'integrazione di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I. Dovrebbe altresì cercare di affrontare le cause dello squilibrio di***	(18) Il programma dovrebbe garantire la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi dello Spazio europeo della ricerca e del patto per la ricerca e l'innovazione[5], in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la scienza al servizio delle politiche, la parità di genere e le pari opportunità, la non discriminazione, la scienza aperta e la promozione di carriere di ricerca e mobilità attraenti.

genere. In particolare dovrebbe cercare di garantire, per quanto possibile, l'equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.

[5] Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa, GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj.

[5] Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa, GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj.

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 5.

Emendamento 336
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il programma dovrebbe garantire la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi dello Spazio europeo della ricerca e del patto per la ricerca e l'innovazione[5], in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la scienza al servizio delle politiche, ***la parità di genere e le pari opportunità, la non discriminazione,*** la scienza aperta e la promozione di carriere di ricerca e mobilità attraenti. In particolare dovrebbe garantire ***l'efficace promozione di*** pari opportunità ***per tutti e l'integrazione di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I. Dovrebbe altresì cercare di affrontare le***	(18) Il programma dovrebbe garantire la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi dello Spazio europeo della ricerca e del patto per la ricerca e l'innovazione[5], in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la scienza al servizio delle politiche, ***un approccio strettamente meritocratico al finanziamento e alla valutazione della ricerca, indipendentemente dalle caratteristiche basate sull'identità, nonché*** la scienza aperta ***conformemente al principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario"*** e la promozione di carriere di ricerca e mobilità attraenti. In particolare dovrebbe garantire ***la parità di***

cause dello squilibrio di genere. In particolare dovrebbe cercare di garantire***, per quanto possibile, l'equilibrio di genere in seno ai*** comitati di valutazione e ***ad*** altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.	***trattamento e le*** pari opportunità ***basate sul merito e sui risultati, senza discriminazioni o trattamenti preferenziali legati a caratteristiche personali o basate sull'identità. L'eccellenza scientifica, le competenze e i risultati comprovati rimangono gli unici criteri pertinenti per la selezione dei progetti, dei ricercatori e degli esperti***. In particolare dovrebbe cercare di garantire ***che tali*** comitati di valutazione e altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti ***siano composti, per quanto possibile, sulla base delle competenze, dell'indipendenza e della posizione scientifica e nel pieno rispetto dei principi basati sul merito***.
[5] Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa, GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj.	[5] Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa, GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj.

Or. en

Emendamento 337
Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Il programma dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'Unione. Le persistenti disparità in termini di capacità amministrativa, accesso alle reti e know-how necessari per la partecipazione ai programmi dell'Unione rischiano di creare una distribuzione geografica non omogenea dei finanziamenti che va a vantaggio in modo sproporzionato di un numero

limitato di Stati membri, regioni e settori. Garantire un equilibrio geografico più equo nell'accesso ai finanziamenti è pertanto essenziale per sfruttare appieno il potenziale di innovazione di tutte le parti dell'Unione ed evitare di aggravare le disparità socioeconomiche esistenti.

Or. pl

Emendamento 338
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, András Gyürk, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e ***le infrastrutture*** tecnologiche europee ***per promuovere*** l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale***, finanziando*** il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.	(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e tecnologiche europee ***in qualità di grandi infrastrutture che richiedono investimenti a lungo termine, volte a fornire ambienti avanzati di prova e sperimentazione per le industrie e gli organismi di ricerca europei, promuovendo in tal modo*** l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale. ***Dovrebbe finanziare*** il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società. ***A tal fine, dovrebbe essere strutturata una strategia sulle infrastrutture tecnologiche e di ricerca europee attorno a progetti "moonshot" orientati alla missione con una forte componente scientifica, concepiti per promuovere la creazione di valore a livello dell'UE e l'autonomia strategica in tutti i principali settori tecnologici e industriali, comprese iniziative su larga scala in settori quali la fisica delle particelle, l'aviazione pulita, il calcolo quantistico, l'intelligenza artificiale di prossima generazione, la sovranità dei dati di ricerca, la mobilità***

automatizzata, le terapie rigenerative, l'energia di fusione, l'esplorazione spaziale, la resilienza idrica e l'osservazione degli oceani, combinando l'eccellenza scientifica con le capacità di diffusione industriale attraverso un sostegno coordinato nell'ambito del programma quadro e strumenti complementari.

Or. en

Emendamento 339
Katri Kulmuni, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando ***il ciclo continuo*** della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.	(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee***, contribuendo alle esigenze strategiche dell'Unione e fornendo un valore aggiunto europeo attraverso una pianificazione coerente a lungo termine e investimenti coordinati con gli Stati membri. Si tiene debitamente conto dei lavori del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e di qualsiasi altro forum strategico per le infrastrutture tecnologiche. L'obiettivo di contribuire fino al 20 % dei costi di costruzione o di ammodernamento è quello di sostenere un portafoglio coerente di infrastrutture sia di ricerca che tecnologiche*** per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando ***la continuità*** della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.

Or. en

Motivazione

Nella proposta mancano le infrastrutture tecnologiche, una disposizione analoga alle infrastrutture di ricerca per quanto riguarda il sostegno CAPEX e un organo consultivo. È pertanto necessaria una nuova disposizione per affermare che il sostegno CAPEX del 20 % è applicabile anche alle infrastrutture tecnologiche ed è necessario un forum strategico per le infrastrutture tecnologiche. Tale sostegno può contribuire notevolmente al problema dell'espansione in Europa.

Emendamento 340
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.	(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società. ***In quanto tali, i criteri di selezione rivestono grande importanza e dovrebbero incoraggiare l'assunzione di rischi scientifici e idee non convenzionali, tenuto conto del fatto che i progetti con il più alto potenziale di trasformazione comportano spesso un elevato grado di incertezza. Il programma dovrebbe pertanto sostenere iniziative ambiziose in grado di generare scoperte rivoluzionarie.***

Or. ro

Motivazione

In un mondo in rapida evoluzione, è essenziale non solo sostenere la ricerca tradizionale e consolidata, ma anche incoraggiare iniziative ambiziose in grado di generare scoperte rivoluzionarie.

Emendamento 341

Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee ***per promuovere*** l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.	(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee***, contribuendo alle esigenze strategiche dell'Unione e fornendo un valore aggiunto europeo attraverso una pianificazione coerente a lungo termine e investimenti coordinati con gli Stati membri. Sostenere i costi di costruzione o di ammodernamento delle infrastrutture di ricerca e tecnologia promuoverà*** l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.

Or. en

Emendamento 342
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.	(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società***, garantendo un'efficienza equilibrata e inclusiva delle infrastrutture di ricerca e tecnologia e una più ampia cooperazione con i partner del mondo imprenditoriale e accademico***.

Alla luce di quanto sopra, i limiti relativi agli aiuti di Stato dovrebbero essere riconsiderati.

Or. en

Emendamento 343
Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.	(19) Il programma dovrebbe sostenere ***con forza*** le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, ***garantendo nel contempo un accesso territoriale ampio ed equilibrato,*** finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata ***e facilitando l'efficace diffusione dei risultati a livello nazionale e regionale***, fino alla diffusione sul mercato e nella società.

Or. en

Emendamento 344
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e ***le infrastrutture*** tecnologiche europee ***per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla*** ricerca ***di base a***	(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e tecnologiche europee***, contribuendo alle priorità strategiche dell'Unione e fornendo un valore aggiunto europeo attraverso una pianificazione coerente a lungo termine e investimenti coordinati con gli Stati***

quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.	***membri. Si dovrebbe tenere debitamente conto dei lavori del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di*** ricerca ***(ESFRI) e di qualsiasi altro forum strategico per le infrastrutture tecnologiche***.

Or. en

Emendamento 345
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Raffaele Stancanelli, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.	(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, ***coinvolgendo università e istituti di ricerca e*** finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.

Or. en

Emendamento 346
Christophe Clergeau, Michalis Hadjipantela, Tilly Metz, Ondřej Krutílek, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e	(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee***, comprese le coorti di cittadini europei,*** per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il

dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.	ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.

Or. en

Emendamento 347
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Per evitare duplicazioni, la Commissione, in stretta cooperazione con l'ESFRI, le infrastrutture europee di ricerca (ERIC), i banchi di prova per l'innovazione aperta, le strutture di prova e sperimentazione e i pertinenti portatori di interessi, elabora una strategia paneuropea coerente per le infrastrutture tecnologiche e modernizza la politica in materia di infrastrutture di ricerca in modo da rispecchiare la crescente importanza delle linee pilota, degli impianti di prova, delle infrastrutture digitali e delle piattaforme di dimostrazione.

Or. en

Emendamento 348
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 ter) La Commissione garantisce il rigoroso rispetto del massimale del 20 %, assicurando che il programma quadro non sia utilizzato per finanziare la

costruzione di edifici o strutture e rimanga incentrato sul sostegno alle attività di ricerca e innovazione, mentre i costi di costruzione dovrebbero basarsi principalmente sui fondi strutturali e di coesione.

Or. en

Emendamento 349
Aura Salla, Willemien Koning, Wouter Beke, Angelika Winzig, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del	***soppresso***

periodo 2021-2027.

Or. en

Motivazione

Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione, è concepito per promuovere la ricerca orientata all'eccellenza. In quanto programma di ricerca, non dovrebbe fungere da strumento di coesione. Le misure di sviluppo delle capacità nei paesi interessati dall'ampliamento o in transizione sono principalmente di competenza degli Stati membri. Mantenere una chiara attenzione all'eccellenza è essenziale per garantire la qualità dei risultati della ricerca e dell'innovazione e rafforzare la competitività.

Emendamento 350
Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati	(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati

dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.

dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027. ***La divisione degli Stati membri in "paesi in transizione" e "paesi interessati dall'ampliamento" dovrebbe fungere da percorso di progressione basato sul merito. Per i paesi in transizione, che hanno dimostrato una crescita significativa della loro capacità di R&I, il programma dovrebbe fornire un "pacchetto di eccellenza in materia di transizione" su misura. Questo pacchetto dovrebbe spostare l'attenzione dallo sviluppo di capacità di base al rafforzamento della leadership scientifica, dei ruoli di coordinamento e della piena integrazione nelle reti di eccellenza, evitando in tal modo una penalizzazione del successo e fornendo una chiara traiettoria di incremento per gli ecosistemi ad alte prestazioni.***

(20 bis) Le misure di ampliamento dovrebbero contribuire al progressivo rafforzamento della capacità di ricerca e innovazione nei paesi ammissibili e dovrebbero essere concepite per sostenere il passaggio dallo sviluppo di capacità a una maggiore partecipazione, leadership e successo nelle principali parti del programma. Tale sostegno non dovrebbe stabilizzare i beneficiari all'interno delle categorie di sostegno permanenti, ma dovrebbe creare incentivi per una riforma continua, migliori risultati e progressi verso l'eccellenza. Le misure di ampliamento dovrebbero inoltre svolgere una funzione abilitante mirata rafforzando la capacità dei paesi ammissibili di partecipare con successo ad altre parti del programma. Tali misure dovrebbero essere attuate in modo da preservare la natura basata sull'eccellenza del programma e non dovrebbero abbassare gli standard di qualità o modificare i principi di valutazione applicabili ad altre parti del programma. Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di

ampliamento si dovrebbe tenere debitamente conto dei diversi livelli di sviluppo, capacità di attuazione e capacità di assorbimento dei paesi ammissibili. Il portafoglio di strumenti dovrebbe pertanto essere adeguatamente differenziato, anche per quanto riguarda la natura, la portata e il costo delle misure in questione, in modo da garantire un uso efficace del bilancio mantenendo nel contempo la pertinenza, la qualità e l'impatto strategici.

(20 ter) Una quota equilibrata delle risorse destinate all'ampliamento della partecipazione e alla diffusione dell'eccellenza è disponibile per misure orientate alla progressione a sostegno dei paesi in transizione, tenendo conto degli obiettivi strategici, della capacità di assorbimento e dell'impatto previsto. Nel valutare gli sforzi di investimento nazionali in R&I e nell'applicare la condizionalità per l'accesso a misure specifiche, l'Unione dovrebbe tenere conto del mutevole panorama geopolitico. Dovrebbe essere concessa flessibilità agli Stati membri che devono far fronte a requisiti di bilancio straordinari e documentati connessi alla sicurezza nazionale e dell'Unione. Tali circostanze dovrebbero essere riconosciute come casi debitamente giustificati in cui le riforme strutturali di R&I, anziché essere obiettivi di investimento puramente quantitativi, fungono da indicatore primario dell'impegno di uno Stato membro a favore dello Spazio europeo della ricerca.

Or. en

Emendamento 351
Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, ***potenziando*** la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, ***creando un sistema europeo di R&I*** più coeso e integrato e ***contribuendo all'***obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base ***dell'***indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), ***sulla base dei*** seguenti criteri: i) "paesi in transizione", ***paesi*** aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.	(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi ***e nelle regioni*** oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, ***al fine di potenziare*** la capacità di ricerca e innovazione nei paesi ***e nelle regioni*** interessati dall'ampliamento e dalla transizione, ***tenendo conto delle disparità territoriali all'interno degli Stati membri, contribuendo in tal modo a uno Spazio europeo della ricerca*** più coeso e integrato e ***sostenendo i progressi verso l'***obiettivo ***dell'Unione*** di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. ***In tale contesto, l'ampliamento della partecipazione alla R&I costituisce una sfida strutturale, legata a differenze strutturali e di opportunità di lunga data negli ecosistemi regionali di ricerca e innovazione, e non dovrebbe pertanto essere trattato come uno status puramente transitorio basato unicamente su indicatori di prestazione nazionali aggregati. Le classificazioni di ampliamento a livello nazionale rischiano di mascherare profonde disparità regionali e di travisare le realtà territoriali concentrandosi sulle medie nazionali piuttosto che sui risultati regionali***. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base di ***una combinazione di indicatori, tra cui l'***indice del quadro europeo di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), ***garantendo al contempo che tali indicatori siano utilizzati come strumenti analitici e non comportino l'esclusione delle regioni meno efficienti dalle misure di sviluppo delle capacità. In tale contesto, dovrebbero essere debitamente prese in considerazione le prestazioni a livello regionale, anche a livello NUTS 2, come indicato nel quadro di valutazione dell'innovazione regionale.***

La suddivisione in due gruppi dovrebbe basarsi sui seguenti criteri: i) "paesi in transizione", ***gli Stati membri ammissibili*** aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa***, riconoscendo l'esistenza di regioni meno efficienti all'interno degli Stati membri in transizione che potrebbero comunque essere ammissibili al sostegno per l'ampliamento e lo sviluppo di capacità in materia di R&I***; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027***; il sostegno assegnato a questo gruppo dovrebbe comprendere il rafforzamento della capacità istituzionale degli attori dell'innovazione, la cooperazione interregionale e la capacità degli ecosistemi regionali dell'innovazione di assorbire, diffondere e potenziare i risultati della ricerca e dell'innovazione***.

Or. en

Motivazione

At national level, strong research and innovation performance is often concentrated in major cities, while surrounding regions lag behind. Relying on a single, national-level measure therefore fails to capture the full picture of R&I performance. For this reason, R&I assessment should go beyond national averages and adopt a place-based, regional perspective. Therefore, this amendment ensures that the differentiation between 'transition' and 'widening' countries does not rely solely on aggregate national indicators and does not lead to the exclusion of less-performing regions from capacity-building support. By taking regional disparities into account, it strengthens a place-based approach to widening, safeguards cohesion objectives and ensures that excellence-driven funding contributes to a more balanced and resilient European Research Area.

Emendamento 352
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE
Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Radan Kanev, Pilar del Castillo Vera, Jüri Ratas, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento ***dei*** legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando ***un sistema europeo di R&I*** più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base ***dell'indice del quadro di valutazione dell'***innovazione ***e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "***paesi in transizione***", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli*** altri Stati membri ***ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027***.	(20) ***Il programma dovrebbe contribuire a ridurre le disparità nazionali all'interno dell'Unione in termini di capacità e competenze in materia di ricerca e innovazione. Il conseguimento di tale obiettivo richiede un approccio di partenariato, in cui il sostegno a livello dell'Unione sia integrato da investimenti nazionali sostenuti in R&S e riforme strutturali per rafforzare gli ecosistemi della ricerca a livello nazionale, in particolare negli Stati membri in cui tali sforzi possono produrre il massimo impatto.*** Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento ***della leadership scientifica e dell'eccellenza del coordinamento nei paesi in transizione, rafforzando nel contempo i*** legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando ***uno Spazio europeo della ricerca*** più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base ***della loro posizione nello Spazio europeo della ricerca. Gli Stati membri i cui ecosistemi di ricerca e*** innovazione ***sono maturi e ben integrati nello Spazio europeo della ricerca saranno considerati*** paesi in transizione***, mentre*** altri Stati membri ***rimangono paesi interessati dall'ampliamento. Questo approccio differenziato rispecchia l'ambizione del programma di sostenere tutti gli Stati membri nel costruire progressivamente le basi per solide prestazioni in materia di R&I e migliorare la partecipazione allo***

Spazio europeo della ricerca, con l'aspettativa che le misure di sostegno specifiche evolvano in linea con i progressi compiuti nei successivi programmi quadro.

Or. en

Emendamento 353
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione***, *creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo***. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.	(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027. ***Il programma dovrebbe attuare una serie di misure volte a garantire la partecipazione dei coordinatori provenienti dai paesi interessati dall'ampliamento e da quelli in transizione nell'ambito dell'intero***

programma Orizzonte Europa e a sostenere la collaborazione tra ecosistemi meno innovativi e più innovativi, al fine di affrontare la frammentazione e sfruttare le capacità di tutti gli ecosistemi territoriali dell'innovazione, con particolare attenzione ad affrontare le carenze strutturali di capacità attraverso misure di durata limitata, chiari indicatori di progressione e un sostegno mirato, comprese misure di sostegno da parte degli Stati membri con sistemi di istruzione superiore più maturi e ad alta intensità di ricerca, attraverso una maggiore collaborazione e un profondo sviluppo delle capacità istituzionali.

Or. en

Emendamento 354
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete ***a sostegno dello*** sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. ***Gli*** Stati membri ***ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "***paesi in transizione***",***	(20) ***Al fine di evitare una concentrazione della ricerca e dell'innovazione negli Stati membri e nei soggetti più efficienti, considerando il persistente divario in materia di R&I all'interno dell'Europa, che indebolisce lo Spazio europeo della ricerca (SER), perturba il mercato unico della R&I e incide negativamente sulla competitività globale dell'UE,*** il programma dovrebbe attuare misure concrete ***per prevenire tali esiti negativi, instaurare nuove collaborazioni di R&I in tutta Europa e sfruttare appieno il potenziale e i talenti dell'intera Unione in questo ambito. Il programma dovrebbe garantire un bilancio stabile e sufficiente pari ad almeno il 7 % del bilancio del programma quadro per sostenere lo*** sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento

paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ***ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027***.

e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. ***La Commissione dovrebbe verificare la validità della classificazione degli*** Stati membri ***come*** paesi ***interessati dall'ampliamento e*** in transizione ***fondamentali nel 2030 e proporre adeguamenti corrispondenti se giustificati sulla base di indicatori trasparenti e oggettivi stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Tuttavia, è opportuno tenere conto anche delle disparità regionali esistenti in questi*** Stati membri***, comprese le sfide specifiche affrontate da alcune regioni, ad esempio le regioni situate alle frontiere esterne orientali***.

Or. en

Emendamento 355
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri	(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione ***e comprese le regioni***, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. ***Il programma***

ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.	***dovrebbe attuare una serie di misure volte a garantire la partecipazione dei coordinatori provenienti dai paesi interessati dall'ampliamento e da quelli in transizione nell'ambito dell'intero programma Orizzonte Europa e a sostenere la collaborazione tra ecosistemi meno innovativi e più innovativi, al fine di affrontare la frammentazione e sfruttare le capacità di tutti gli ecosistemi territoriali dell'innovazione***. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.

Or. en

Emendamento 356
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati	(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati

dall'ampliamento ***e dalla transizione***, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi ***per l'intera durata del programma,*** sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.	dall'ampliamento, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi ***dopo un riesame nel 2030 da effettuare*** sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.

Or. en

Emendamento 357
Davor Ivo Stier, Eszter Lakos

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Ridurre le disparità nei risultati della ricerca e dell'innovazione in tutta l'Unione rimane essenziale per rafforzare lo Spazio europeo della ricerca e garantire la piena mobilitazione della base di talenti e conoscenze dell'Europa.

Or. en

Emendamento 358
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) La condizionalità dell'accesso agli strumenti di ampliamento basati sugli investimenti pubblici nella R&S non è accettabile nell'attuale panorama geopolitico, in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni di bilancio straordinarie.

Or. en

Emendamento 359
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 ter) La Commissione dovrebbe monitorare attentamente i livelli di partecipazione nei paesi interessati dall'ampliamento e, qualora emergessero squilibri persistenti, introdurre misure supplementari per correggerli e conseguire un modello di partecipazione più ampio.

Or. en

Emendamento 360
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE
Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Jüri Ratas, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*

(21) Riconoscendo ***i benefici derivanti dalla*** cooperazione internazionale ***per*** affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.

(21) Riconoscendo ***che la*** cooperazione internazionale ***contribuisce a mantenere l'eccellenza scientifica e dell'innovazione, a promuovere la competitività attraverso la cooperazione economica con i partner internazionali e ad*** affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. ***Le decisioni sulla portata dell'associazione di un paese terzo al programma sono intrinsecamente di natura altamente politica e lo sono diventate ancora di più in considerazione dello stretto legame tra il programma e il Fondo europeo per la competitività, che avvicina l'associazione alle questioni fondamentali della competitività industriale, dell'autonomia strategica e della sicurezza economica dell'Unione. Per tale motivo, l'analisi rischi-benefici alla base della portata dell'associazione di ciascun paese terzo dovrebbe essere sostanziale, specifica per paese e basata su dati concreti, dovrebbe includere prove sullo stato della libertà accademica nel paese terzo interessato e dovrebbe essere condivisa con il Parlamento europeo e il Consiglio prima di qualsiasi scambio formale con tale paese terzo, in modo da consentire ai colegislatori di esercitare un***

controllo politico significativo in una fase in cui le loro opinioni possono ancora orientare la posizione negoziale dell'Unione. Qualora la tutela e la promozione della libertà accademica in un paese terzo non soddisfino le norme europee, l'associazione al programma dovrebbe essere possibile solo a condizione che il paese terzo interessato si impegni ad adottare misure concrete per migliorare la libertà accademica. Tale condizione dovrebbe applicarsi a tutte le categorie di paesi associati, compresi i membri dello Spazio economico europeo, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati. Conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all'articolo 81, lettera a), gli Stati EFTA-SEE dovrebbero avere accesso a tutte le parti del programma su un piano di parità con gli Stati membri dell'UE. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.

Or. en

Emendamento 361
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente	(21) Riconoscendo ***il valore intrinseco della diplomazia scientifica e*** i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni

e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. ***Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in*** paesi terzi ***associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa***. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.

in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. ***L'Unione dovrebbe adoperarsi per mantenere il programma il più aperto possibile alla partecipazione di paesi terzi, ma chiuso quanto necessario, al fine di preservare l'integrità dei valori su cui si fonda e di proteggerlo dai rischi per la sicurezza della ricerca, tra cui l'appropriazione indebita di conoscenze, il trasferimento di tecnologie sensibili e le ingerenze straniere nell'ecosistema di ricerca e innovazione dell'Unione. L'associazione di*** paesi terzi ***al programma dovrebbe pertanto essere riservata ai paesi che condividono realmente questi valori e dimostrano un impegno credibile e costante a sostenerli. Pertanto, un paese che non rispetta i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, non può essere considerato un partner affidabile nel perseguimento degli obiettivi di ricerca e innovazione dell'Unione, né un paese che condivide i valori su cui si fonda il programma. Laddove tale fallimento fosse dimostrato,***

l'integrità e la credibilità del programma quale strumento della politica esterna dell'Unione sarebbero fondamentalmente compromesse qualora l'associazione fosse autorizzata a continuare. La Commissione dovrebbe pertanto essere tenuta ad agire senza indugio per avviare la risoluzione dell'accordo di associazione in tali casi, fatti salvi i requisiti procedurali applicabili a norma del diritto dell'Unione. L'accordo di associazione dovrebbe inoltre prevedere una serie graduata di misure, comprese la sospensione e la restrizione, applicabili in caso di violazione grave delle condizioni di associazione che non raggiungono la soglia richiesta per la risoluzione. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.

Or. en

Emendamento 362
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe ***mirare*** a rafforzare la competitività ***e l'eccellenza*** dell'Unione in materia di R&I, ***compresa*** la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro	(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente***, geopolitica*** e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe ***basarsi su valori e principi condivisi e contribuire*** a rafforzare la competitività***, la sovranità, la sicurezza e la resilienza dell'Unione, rafforzando in tal modo la leadership*** dell'Unione in materia di R&I***, compreso il suo ruolo nella diplomazia scientifica***

dell'approccio ***e*** dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione ***all'intero*** programma ***o a parti dello stesso*** dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi ***associati*** al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. ***Il*** programma ***può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie***.	***globale e*** la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa ***la sicurezza in generale, e*** la sicurezza economica ***e della ricerca in particolare***, dovrebbero essere al centro dell'approccio***.*** Dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione ***totale o parziale al*** programma dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa***. I paesi terzi dovrebbero includere anche la categoria dei microstati europei (il Principato di Andorra, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), se sono in vigore accordi internazionali pertinenti con tale Stato e alle condizioni ivi stabilite***. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi ***che partecipano*** al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa ***a norma dell'articolo 50***. ***Possono essere stabilite ulteriori limitazioni, in base al carattere delle attività mirate nel settore della difesa nell'ambito del CEI. Nel decidere in merito alla partecipazione di paesi terzi al*** programma***, devono essere rispettate le prerogative del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione di cui all'articolo 218 TFUE***.
	Or. en

Emendamento 363
Nikos Pappas, Anthony Smith

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale***. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa***. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.	(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare ***ad affrontare le principali sfide sociali globali e*** a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.

Or. en

Emendamento 364
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*

(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.

(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie. ***In tale contesto, e in linea con l'emergente quadro europeo per la diplomazia scientifica, il programma dovrebbe anche promuovere l'attrazione e la circolazione di talenti nell'ambito della ricerca provenienti da paesi in cui i bilanci pubblici per la ricerca e l'innovazione in settori pertinenti per gli interessi economici, sociali e di sicurezza dell'Unione sono notevolmente ridotti, in modo da prevenire perdite irreversibili di capacità scientifica e rafforzare la base di conoscenze dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 365
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.	(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi***, anche attraverso azioni mirate con i paesi a basso e medio reddito, sulla base di vantaggi reciproci e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la strategia globale dell'UE in materia di salute, e contribuire alla realizzazione del bene pubblico globale***. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente

regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.

Or. en

Emendamento 366
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività ***e l'eccellenza*** dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni	(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente***, geopolitica*** e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività***, la sicurezza e la resilienza, rafforzando nel contempo la leadership*** dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. ***Possono essere stabilite ulteriori limitazioni, in base al carattere delle attività mirate nel settore della difesa nell'ambito del CEI.*** Il programma può

sulle sinergie.	sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.

Or. en

Emendamento 367
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ***ambiente e società***, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma	(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ***scienze della vita e della terra***, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi***, laddove ci si attende che tale cooperazione sia reciprocamente vantaggiosa e basata su norme reciproche***. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al

Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.	Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.

Or. en

Emendamento 368
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE
Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Eszter Lakos, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Jüri Ratas, Angelika Niebler, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Il programma quadro è uno degli strumenti più significativi dell'Unione per la diplomazia scientifica, che proietta i valori dell'Unione, l'eccellenza scientifica e il potere di convocazione a livello mondiale. Attraverso la sua politica di associazione, le disposizioni in materia di partecipazione internazionale e iniziative quali "Scegliere l'Europa per la scienza", il programma quadro rafforza la posizione competitiva dell'Unione quale attore scientifico e tecnologico leader a livello mondiale, promuove il dialogo e la creazione di fiducia con i paesi partner e sostiene il perseguimento della pace e di un ordine internazionale basato su regole. Allo stesso tempo, una diplomazia scientifica efficace rafforza il programma quadro stesso attirando i migliori ricercatori e innovatori del mondo, sostenendo in tal modo l'eccellenza scientifica da cui dipende l'impatto del programma. A tale riguardo, il programma quadro dovrebbe anche contribuire alla posizione dell'Unione

quale bastione globale per la libertà della ricerca scientifica, anche garantendo che i dati scientifici rimangano disponibili come beni comuni globali. Il programma quadro dovrebbe pertanto essere attuato in modo coerente con il quadro dell'Unione europea per la diplomazia scientifica, garantendo nel contempo il mantenimento delle necessarie garanzie in termini di sicurezza economica e della ricerca.

Or. en

Motivazione

La scelta dell'ambito di applicazione dell'associazione di un paese terzo è sempre stata politicamente sensibile, ma la nuova architettura che collega strettamente Orizzonte Europa al Fondo europeo per la competitività la rende ancora più importante: le decisioni di associazione hanno ora implicazioni dirette per la politica industriale, l'autonomia strategica e la sicurezza economica dell'Unione. È pertanto fondamentale che tale decisione sia presa sulla base di prove solide e che i colegislatori siano pienamente informati fin dall'inizio della procedura.

Emendamento 369
Ivars Ijabs, Elisabetta Gualmini, Christophe Grudler, Sophie Wilmès, Barry Andrews, Morten Løkkegaard, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) (nuovo) In un contesto geopolitico sempre più complesso e controverso, in cui la scienza, la tecnologia e l'innovazione sono diventate motori fondamentali della competitività economica, della sicurezza e dell'influenza globale, l'Unione dovrebbe rafforzare il suo ruolo nella diplomazia scientifica quale componente integrante della sua azione esterna e della sua politica di ricerca e innovazione. Il programma dovrebbe pertanto contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un quadro europeo coerente per la diplomazia

scientifica rafforzando il coordinamento tra le istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi, compresi il mondo accademico, le organizzazioni di ricerca, l'industria e la società civile. Nel perseguire tali obiettivi, il programma dovrebbe garantire un adeguato equilibrio tra l'apertura e la protezione delle risorse strategiche dell'Unione, tenendo conto delle considerazioni in materia di sicurezza della ricerca, e dovrebbe promuovere una cooperazione internazionale responsabile basata su valori condivisi.

Or. en

Emendamento 370
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Michael McNamara, Michał Kobosko, Elisabetta Gualmini

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare l'attrattiva dell'Unione quale polo globale per la ricerca e l'innovazione. In un contesto di intensificazione della concorrenza internazionale per i talenti, Orizzonte Europa dovrebbe sostenere la capacità dell'Unione di attrarre, trattenere e promuovere i migliori ricercatori, innovatori e professionisti altamente qualificati del mondo. A tal fine, le iniziative volte a rafforzare l'attrattiva dell'Europa, come l'iniziativa "Scegliere l'Europa", dovrebbero essere sostenute e progressivamente integrate negli obiettivi e nell'attuazione del programma, compresi i suoi programmi di lavoro. La promozione della mobilità dei talenti, l'offerta di eccellenti opportunità di carriera e la garanzia di un ambiente di ricerca aperto, dinamico e

accademicamente libero dovrebbero essere riconosciuti come elementi essenziali per rafforzare l'eccellenza scientifica, la leadership tecnologica e la competitività a lungo termine dell'Unione.

Or. en

Emendamento 371
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) La nuova strategia di cooperazione internazionale del 10º PQ riconosce che le riflessioni sull'autonomia strategica possono essere in contrasto con la scienza aperta e un approccio globale alla cooperazione in materia di ricerca e sottolinea che i programmi dell'Unione dovrebbero trovare un giusto equilibrio tra l'apertura e un approccio consapevole dei rischi alla sicurezza della ricerca. L'autonomia strategica dovrebbe diventare un principio guida, in quanto la collaborazione internazionale richiede un approccio più articolato, dettagliato e orientato allo scopo, che riconosca che i paesi possono essere partner, concorrenti o rivali sistemici a seconda del settore della ricerca, e dovrebbe basarsi sui principi di reciprocità, vantaggio reciproco, allineamento strategico e pratiche commerciali eque.

Or. en

Emendamento 372
Nikos Pappas, Anthony Smith, Hanna Gedin

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Il rispetto dei diritti umani è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea ancorato alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Solo i paesi terzi che aderiscono a tale principio dovrebbero essere autorizzati a partecipare alle attività di ricerca e innovazione nell'ambito del programma. In caso di violazione dei principi fondamentali dell'Unione, l'accordo di associazione con il paese terzo interessato dovrebbe essere immediatamente concluso o completamente sospeso e il paese dovrebbe essere escluso dai finanziamenti nell'ambito di qualsiasi programma dell'Unione.

Or. en

Emendamento 373
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Inoltre, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e crescenti pressioni sulla libertà accademica e sulla libertà della ricerca scientifica in alcune parti del mondo, l'Unione dovrebbe rimanere un ambiente aperto e sicuro per i ricercatori, gli innovatori e gli imprenditori e contribuire a salvaguardare la circolazione globale delle conoscenze, rafforzando in tal modo la sua base di ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 374
Nikos Pappas, Anthony Smith, Hanna Gedin

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 ter) A seguito delle sentenze della Corte internazionale di giustizia del 2024 e del 2025 che hanno dichiarato illegale l'occupazione israeliana dei territori palestinesi e della risoluzione delle Nazioni Unite che chiede la fine della presenza illecita di Israele, Orizzonte Europa dovrebbe escludere i finanziamenti per qualsiasi attività di ricerca e innovazione che coinvolga università, istituti di ricerca o società israeliane che operano nei territori occupati o collaborano con entità militari.

Or. en

Emendamento 375
Nikos Pappas, Anthony Smith

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali	***soppresso***

disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Emendamento 376
Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli, Alessandro Ciriani, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Carlo Fidanza, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia	(22) Per rafforzare l'autonomia

strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività***. In tale contesto, l'autonomia strategica riguarda anche la resilienza e la sicurezza delle catene del valore pertinenti per la sicurezza alimentare e la sovranità alimentare, l'agricoltura e il settore agroalimentare, nonché l'accesso ai fattori di produzione essenziali per tale settore. La ricerca e l'innovazione contribuiscono a ridurre le dipendenze esterne e a rafforzare la capacità dell'Unione di garantire la continuità dell'approvvigionamento.*** Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. ***L'inclusione di progetti a duplice uso in inviti specifici dovrebbe essere accompagnata, per motivi di sicurezza, da un quadro normativo specifico e rigoroso.*** A norma

dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Emendamento 377
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica***[6]**. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività ***guidata dalla***	(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse***, tecnologie*** e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica ***[1]***. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che

ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

promuovano la competitività e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a ***salvaguardare la sicurezza della ricerca,*** limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci ***[2]***. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio. ***Qualsiasi restrizione nella partecipazione di partner di Stati non membri dell'UE o di soggetti dell'UE controllati in tutto o in parte da soggetti non appartenenti all'UE dovrebbe essere specificata nelle parti pertinenti dei programmi di lavoro [1] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final, Bruxelles, 20.6.2023. [2] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.***

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Emendamento 378

Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Camilla Laureti, Maria Grapini, Elena Sancho Murillo, Eric Sargiacomo, André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.	(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. ***In tale contesto, l'autonomia strategica dovrebbe comprendere la resilienza e la sostenibilità delle catene del valore pertinenti per la sicurezza alimentare, l'agricoltura, compresa quella biologica, e il settore agroalimentare, nonché l'accesso a fattori di produzione essenziali per tali settori. La ricerca e l'innovazione dovrebbero contribuire alla riduzione delle dipendenze esterne e al rafforzamento della capacità dell'Unione di garantire la continuità***

	dell'approvvigionamento. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.
[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.	[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.
[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.	[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Motivazione

Il concetto di autonomia strategica non dovrebbe essere limitato ai settori industriali o tecnologici, ma deve essere esteso alla sicurezza alimentare, alla sovranità alimentare e all'agricoltura. L'emendamento mira pertanto a garantire che la sicurezza alimentare e l'agricoltura, compresa quella biologica, siano esplicitamente riconosciute come componenti integranti del quadro di autonomia strategica dell'UE, in linea con il più ampio impegno dell'Unione a favore di un sistema agroalimentare resiliente e sostenibile.

Emendamento 379
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE
Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la	(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la

competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza ***e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività***. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final

competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio. ***Al fine di garantire che tali interventi non comportino inutili incertezze per i partner internazionali dell'Unione, deve essere reso pubblico un quadro chiaro per l'adozione di decisioni sull'applicazione di tali interventi. Ciò dovrebbe includere considerazioni sull'impatto di qualsiasi applicazione della preferenza dell'UE sulle attività internazionali delle imprese europee, nonché sui contributi delle imprese di paesi terzi alla competitività dell'economia europea.***

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final

del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Emendamento 380
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le ***sue*** risorse e ***i suoi*** interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul	(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, ***preservando la natura civile del programma e*** salvaguardando nel contempo le risorse e ***gli*** interessi strategici ***dell'Unione***, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]***. La ricerca e l'innovazione svolgono un ruolo centrale nel conseguimento di tali obiettivi***. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme

rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Emendamento 381
Wouter Beke

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica.	(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica.

L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.	L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. ***Tali misure dovrebbero essere comunicate in modo chiaro ai potenziali beneficiari alla data di pubblicazione dell'invito.*** A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.
[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.	[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.
[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.	[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Motivazione

Le misure dovrebbero essere comunicate tempestivamente, garantendo che i ricercatori siano a conoscenza delle condizioni applicabili al momento di costituire consorzi ed elaborare proposte.

Emendamento 382

Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che ***promuovano la competitività guidata dalla ricerca e*** tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati ***e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività***. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.	(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che tutelino ***la sicurezza della ricerca e*** gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento

europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Emendamento 383
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività ***guidata dalla ricerca*** e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza ***e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la***	(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale ***a lungo e a breve termine, compresi gli aspetti non economici della competitività***, ***mantenendo la sua solida base di ricerca e*** salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività ***orientata alla ricerca e all'eccellenza*** e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i

competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

risultati e a garantire la coerenza***, se debitamente giustificato***. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Emendamento 384
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini	(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini

del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività ***guidata dalla ricerca*** e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.	del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività ***orientata alla ricerca e all'eccellenza*** e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.
[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.	[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.
[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.	[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Emendamento 385
Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo	(22) Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo

termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività ***guidata dalla ricerca*** e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza ***e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività***. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica[6]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività ***orientata alla ricerca e all'eccellenza*** e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza***, se debitamente giustificato***. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci[7]. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.

[6] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023.

[7] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca, C/2024/3510.

Or. en

Motivazione

La governance di Orizzonte Europa dovrebbe essere radicata nell'eccellenza e gli ambiti di intervento del secondo pilastro dovrebbero essere sviluppati nell'ambito di Orizzonte Europa.

Emendamento 386
Ivars Ijabs, Emma Wiesner, Elisabetta Gualmini, Christophe Grudler, Sophie Wilmès, Barry Andrews, Morten Løkkegaard, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) La ricerca e l'innovazione nell'ambito del programma dovrebbero contribuire a rafforzare l'autonomia strategica, la resilienza e la sostenibilità dell'Unione, con particolare attenzione all'agricoltura, ai sistemi alimentari, alla salute e all'azione per il clima. Dovrebbero sostenere lo sviluppo e l'adozione di soluzioni innovative, sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, anche nell'agricoltura sostenibile, nella produzione alimentare, nella gestione del suolo e dell'acqua e nelle proteine alternative, al fine di migliorare la sicurezza alimentare, ridurre le dipendenze e garantire la redditività a lungo termine delle zone rurali. Il programma dovrebbe inoltre promuovere un settore agroalimentare competitivo, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, anche promuovendo la salute degli animali, i vaccini, la preparazione alle malattie, la resistenza antimicrobica e l'efficienza delle risorse. Più in generale, dovrebbe accelerare la transizione verso la neutralità climatica e un'economia sostenibile, competitiva e inclusiva, rafforzando nel contempo la capacità dell'Unione di prevenire le minacce per la salute e rispondervi. Allineando la ricerca e l'innovazione alle priorità dell'Unione in materia di sicurezza alimentare, azione

per il clima, salute e coesione sociale, il programma dovrebbe contribuire a un'economia e una società europee adeguate alle esigenze future.

Or. en

Emendamento 387
Mirosława Nykiel, Adam Jarubas, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) L'apertura, la collaborazione e la libertà accademica sono al centro della ricerca e dell'innovazione di livello mondiale. Tuttavia, con le crescenti tensioni internazionali e la crescente rilevanza geopolitica della ricerca e dell'innovazione, la sicurezza della ricerca europea sta diventando sempre più vulnerabile. Influenze malevoli, nonché il furto, la manipolazione, l'uso improprio o il trasferimento indesiderato dei risultati della ricerca e dell'innovazione potrebbero potenzialmente strumentalizzare la ricerca e l'innovazione europee contro gli interessi europei. Ciò incide sulla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri o viola i valori e i diritti fondamentali dell'Unione quali definiti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Al fine di sostenere e promuovere una collaborazione aperta e sicura, è essenziale che il settore della ricerca e dell'innovazione dell'Unione sia sostenuto e dotato del potere di individuare, attenuare e affrontare i rischi che possono compromettere la sicurezza della ricerca europea e la resilienza

tecnologica o comportare rischi per le infrastrutture strategiche di ricerca e tecnologia.

Or. en

Emendamento 388
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Molte tecnologie avanzate sviluppate in un contesto civile possono anche avere potenziali applicazioni a duplice uso, che possono contribuire alla capacità di innovazione e alla competitività. Allo stesso tempo, la crescente pertinenza delle tecnologie a duplice uso richiede un approccio chiaro e responsabile per garantire che il loro sviluppo e il loro utilizzo rimangano coerenti con gli obiettivi e la natura del programma. In particolare, sono necessarie garanzie adeguate per evitare conseguenze indesiderate, compresi i rischi connessi alla deviazione delle attività di ricerca e innovazione verso scopi militari o di difesa. Garantire un quadro chiaro per il trattamento delle attività a duplice uso è pertanto essenziale non solo per preservare l'orientamento civile del programma, ma anche per garantire la certezza del diritto, sostenere una ricerca di alta qualità e mantenere la competitività globale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 389
Christian Ehler
a nome del gruppo PPE

Wouter Beke, Willemien Koning, Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Angelika Niebler, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Al fine di promuovere la competitività dell'industria europea, stimolare ecosistemi di ricerca e innovazione orientati alle missioni e far leva sul ruolo delle imprese leader quali motori di investimento e cooperazione, i programmi di lavoro possono includere concorsi specifici a due fasi dal basso verso l'alto per individuare e sostenere le imprese leader quali imprese all'avanguardia nel settore tecnologico dell'UE che si impegnano a incrementare in modo sostanziale gli investimenti in ricerca e sviluppo nell'Unione e a costruire ecosistemi dell'innovazione che coinvolgano le PMI e gli organismi di ricerca attorno a missioni ambiziose o a sfide tecnologiche significative.

Or. en

Emendamento 390
Julie Rechagneux, Pascale Piera, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András Gyürk, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) L'autonomia strategica dovrebbe riguardare anche la resilienza e l'autosufficienza a lungo termine delle catene del valore agroalimentari e l'accesso ai fattori di produzione agricoli essenziali. La ricerca e l'innovazione dovrebbero contribuire a ridurre le dipendenze esterne e a rafforzare la

capacità dell'UE di mantenere un approvvigionamento alimentare continuo, sicuro e sovrano, sostenendo nel contempo la sua capacità di esportare e rimanere competitiva sui mercati mondiali.

Or. en

Emendamento 391
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Thomas Pellerin-Carlin, Christophe Clergeau, Giorgio Gori, Matthias Ecke, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) Il programma quadro di ricerca e innovazione mantiene la sua natura e il suo orientamento civili, garantendo che i finanziamenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione siano destinati principalmente a scopi civili e sostengano la scienza aperta, la libertà accademica e l'interesse pubblico. Questo orientamento civile costituisce una caratteristica distintiva del programma e ne sostiene l'efficacia, l'attrattiva e la capacità di produrre risultati eccellenti in materia di scienza e innovazione. Sebbene alcune attività di ricerca e innovazione possano avere potenziali applicazioni a duplice uso, tale potenziale non dovrebbe alterare il carattere civile fondamentale del programma. È pertanto necessario un quadro chiaro e solido per garantire che l'inclusione di tali attività non comporti una deviazione degli obiettivi, delle priorità o delle risorse del programma verso scopi militari o di difesa. Le attività con potenziali applicazioni a duplice uso dovrebbero essere sostenute solo se sono concepite principalmente per scopi civili e contribuiscono agli obiettivi del programma. Le attività i cui obiettivi, applicazioni previste o risultati indicano

che non sono orientate soprattutto verso applicazioni civili non dovrebbero essere sostenute nell'ambito del presente programma e dovrebbero essere gestite attraverso strumenti dell'Unione specificamente concepiti a tal fine, compreso il Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci, evitando nel contempo inutili restrizioni che potrebbero compromettere l'apertura, l'eccellenza e la collaborazione.

Or. en

Emendamento 392
Ivars Ijabs, Emma Wiesner, Elisabetta Gualmini, Barry Andrews, Morten Løkkegaard, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) Orizzonte Europa si basa sulla scienza aperta, sulla libertà accademica e sulla collaborazione internazionale. Le restrizioni alla partecipazione dovrebbero essere limitate ai casi in cui è stato individuato un rischio dimostrabile e specifico per gli interessi dell'Unione in materia di sicurezza della ricerca mediante una valutazione proporzionata e basata sul rischio. L'applicazione al presente programma di meccanismi di preferenza industriale concepiti per contesti di difesa o di diffusione sarebbe incompatibile con l'obiettivo di fare dell'Unione la principale destinazione mondiale per i talenti della ricerca e dell'innovazione. Le preoccupazioni in materia di sicurezza della ricerca sono affrontate in modo più

efficace attraverso accordi di associazione, obblighi etici e valutazioni mirate basate sul rischio rispetto alle esclusioni strutturali basate sulla proprietà o sul controllo.

Or. en

Emendamento 393
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.	(23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione. ***A tal fine, è opportuno prestare maggiore attenzione allo sviluppo e all'utilizzo di tecnologie avanzate quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati in tempo reale e i sistemi di allarme rapido, in modo da migliorare la capacità di anticipazione e di risposta rapida. È inoltre importante rafforzare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché coinvolgere gli enti locali e regionali, che svolgono un ruolo operativo fondamentale nella gestione delle crisi.***

Or. ro

Motivazione

I sistemi di allarme rapido si sono rivelati essenziali in caso di catastrofi naturali, appunto perché migliorano la capacità di anticipare e reagire rapidamente, mentre il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri è fondamentale nella gestione di situazioni di questo tipo.

Emendamento 394
Claudiu-Richard Târziu, Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.	(23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione. ***In tale contesto, tutti i flussi di finanziamento dedicati alla ricerca e all'innovazione in relazione al rischio di catastrofi, alla preparazione e alla risposta alle stesse dovrebbero essere chiaramente definiti e separati dai meccanismi della riserva di crisi già previsti nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale contemplati dal prossimo quadro finanziario pluriennale.***

Or. en

Emendamento 395
Ivars Ijabs, Emma Wiesner, Elisabetta Gualmini, Anna Stürgkh, Christophe Grudler, Sophie Wilmès, Barry Andrews, Morten Løkkegaard, Michał Kobosko, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.	(23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza***, agli attacchi ibridi*** e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, ***contribuire a ridurre le dipendenze critiche e*** rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società ***e tra i settori civili esposti ai rischi per la sicurezza, tra l'altro attraverso la protezione delle infrastrutture critiche,*** e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.

Or. en

Emendamento 396
Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Mariateresa Vivaldini, Carlo Ciccioli, Alessandro Ciriani, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce dei crescenti rischi legati	(23) Alla luce dei crescenti rischi legati

agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.

agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, ***con particolare riguardo alle inondazioni costiere, all'innalzamento del livello del mare e alla vulnerabilità degli ecosistemi lagunari e fluviali,*** rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.

Or. en

Emendamento 397
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con	(23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di ***comprendere e*** anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi e delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura

gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.	e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione. ***Ciò dovrebbe rispecchiarsi in particolare nella componente "Competitività".***

Or. en

Emendamento 398
Barry Andrews

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi ***e*** delle relative crisi, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.	(23) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare crisi e catastrofi, di prepararsi alle stesse e di rispondervi. Il programma dovrebbe sostenere la ricerca per migliorare la gestione dei rischi di catastrofi***,*** delle relative crisi ***e la preparazione alle pandemie***, investire nella resilienza ai cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza delle funzioni vitali della società e costruire un'Unione più resiliente, sicura e preparata, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della preparazione.

Or. en